

CCLXXXIV SEDUTA*(POMERIDIANA)***MARTEDI' 4 APRILE 1989****Presidenza del Presidente SANNA****i n d i****del Vicepresidente MURA****i n d i****del Presidente SANNA****INDICE**

Proposte di legge Floris - Baghino - Saba - Manunza - Tidu: "Norme regionali per l'uso del territorio" (7); Cabras - Mereu S. - Cossu - Oggiano - Pili: "Norme in materia di pianificazione territoriale per l'uso e la tutela del territorio regionale" (392); Canalis - Orrù - Palmas - Pes - Cuccu - Uras - Ortu V. - Atzori V. - Cocco - Dadea - Lal - Ladu L. - Lorelli - Moi - Porcu - Pubusa - Ruggeri - Sciolli - Serri: "Norme per la salvaguardia, l'assetto e l'uso del territorio" (416); Planetta - Puligheddu - Aresti - Falchi - Marracini - Meloni - Murgia - Ortu I. - Piretta: "Norme per la pianificazione territoriale concernenti l'uso e la tutela del territorio della Sardegna" (429) e del disegno di legge: "Norme urgenti in materia di salvaguardia, di coordinamento e di assetto territoriale del sistema costiero" (339). (Continuazione della discussione del testo unificato):

DETTORI12838-12844-12846-12851-12857
12863-12866-12870

MERELLA, Assessore degli enti locali, finanze

ed urbanistica12839-12850-12851-12854-12866-12869

ANEDDA~~12840-12847-12870~~

BAGHINO12841

CANALIS12842

SABA12842-12848-12866

MURRU12852

MELONI12853-12868

CABRAS12854

La seduta ha inizio alle ore 17 e 46.

MOI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di mercoledì 29 marzo 1989, che è approvato.

Continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge Floris - Baghino - Saba - Manunza - Tidu: "Norme regionali per l'uso del territorio" (7); Cabras - Mereu S. - Cossu - Oggiano - Pili: "Norme in materia di pianificazione territoriale per l'uso e la tutela del territorio regionale" (392); Canalis - Orrù - Palmas - Pes - Cuccu - Uras - Ortu V. - Atzori V. - Cocco - Dadea - Lal - Ladu L. - Lorelli - Moi - Porcu

- Pubusa - Ruggeri - Sciolla - Serri: "Norme per la salvaguardia, l'assetto e l'uso del territorio" (416); Planetta - Puligheddu - Arestì - Falchi - Marracini - Meloni - Murgia - Ortu I. - Piretta: "Norme per la pianificazione territoriale concernenti l'uso e la tutela del territorio della Sardegna" (429) e del disegno di legge: "Norme urgenti in materia di salvaguardia, di coordinamento e di assetto territoriale del sistema costiero" (339)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 7, 392, 416, 429 e del disegno di legge numero 339.

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Procedimenti cautelari

1. Per comprovati motivi di urgenza ed in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale può deliberare provvedimenti idonei ad inibire o a sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili, trasformazioni di destinazioni d'uso e costruzioni su aree pubbliche o private, anche se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Il provvedimento della Giunta regionale deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio regionale che può aumentare il periodo di inibizione o sospensione fino a sei mesi.

3. La deliberazione della Giunta deve essere esplicitamente motivata e deve indicare i beni oggetto del provvedimento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento soppressivo totale Floris - Detori - Isoni - Manunza

Art. 11

L'articolo è soppresso. (22)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, noi abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo 11 perché ci sembra davvero incongruente che la Giunta regionale possa disporre dei poteri che esso le attribuisce.

Detto articolo recita esattamente: "Per comprovati motivi d'urgenza e in relazione alla finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale può deliberare provvedimenti idonei ad inibire o a sospendere per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili, trasformazioni di destinazione d'uso e costruzioni su aree pubbliche o private anche se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento della Giunta regionale deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio regionale che può aumentare il periodo di inibizione o di sospensione fino a sei mesi. La deliberazione della Giunta deve essere esplicitamente motivata e deve indicare i beni oggetto del provvedimento".

Questi poteri sono, nella loro sostanza, già di competenza delle amministrazioni comunali e in particolare del sindaco, per cui davvero l'approvazione di questo articolo 11 comporterebbe, una intromissione della Regione nelle competenze proprie delle amministrazioni locali. Da qui la necessità di presentare un emendamento per la sua soppressione.

Tra l'altro ci sembra che la Giunta, un organo soprattutto politico, di indirizzo politico generale, di programmazione generale, non possa assumere provvedimenti tecnici perché non dispone di personale adeguato. Tutt'al più sarebbe ipotizzabile una attribuzione di questi poteri al solo Assessore dell'urbanistica il quale, se lo ritenesse necessario, attraverso il servizio di vigilanza potrebbe eventualmente decidere di inibire o sospendere, per un determinato periodo, queste trasformazioni di destinazioni d'uso del territorio.

Esiste poi un ulteriore aspetto fondamentale di questo articolo che si presenta come incongruente, la mancanza, cioè, dell'indicazione dei criteri in base ai quali la Giunta dovrebbe assumere questi provvedimenti, per cui il potere discrezionale finisce per essere così ampio, così vasto...

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. E così limitato nel tempo!

DETTORI (D.C.)...che potrebbe determinare pericolosi arbitri. La Giunta sarebbe in sostanza libera, comunque e sempre, di decidere ciò che ritenesse più opportuno e in quel momento più conveniente. Per cui o l'articolo viene soppresso davvero, mantenendo la disciplina attuale (che lascia praticamente alle amministrazioni locali, comunali, il potere di operare in base alle leggi vigenti), oppure deve essere corretto con qualche emendamento che trasferisca all'Assessore dell'urbanistica le competenze previste in capo alla Giunta regionale e individui i criteri o i casi particolari in base ai quali la Giunta dovrebbe intervenire.

Nel caso, per esempio, dell'esistenza di gravi danni al patrimonio ambientale, collegando questa materia ai piani paesistici territoriali (se si trattasse, che so, di riserve o monumenti naturali messi in pericolo dall'attività del privato) sarebbe giustificabile l'intervento della Giunta. Si tratterebbe, in sostanza, di collegare l'articolo 11 a quanto previsto dal testo unificato sui parchi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Noi pensiamo che questo articolo, per come è scritto, nella sua semplicità e nella sua linearità non voglia sottendere niente di misterioso o di particolarmente imperscrutabile.

BAGHINO (D.C.). Faccia degli esempi concreti, così comprendiamo meglio.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Che cosa si propone? Si propone che la Giunta regionale, cioè un organo collegiale, possa disporre una sospensione temporanea molto limitata, 90 giorni, non rinnovabile, sulle domande di trasformazione di destinazione d'uso o sulle concessioni per costruzioni su aree

pubbliche o private ancora eseguibili in base agli strumenti urbanistici vigenti.

Vi possono cioè essere dei casi particolari e limitati che pur inseriti nell'ambito di zone non toccate, in seguito alla normativa dell'articolo 10, dal blocco temporaneo in attesa degli strumenti di pianificazione territoriale, cioè dei piani territoriali paesistici, dei vincoli e delle direttive, pur tuttavia sono in evidente e palese contrasto con le possibilità o con le opportunità che si possono intravedere in uno studio di piano territoriale paesistico.

Ma ben consapevole della anomalia della procedura - di fatto si tratta di sospendere un atto autorizzativo, un atto concessorio - la Commissione, e l'Assessore conviene in questo, si è preoccupata di introdurre un duplice controllo, una duplice valutazione. L'atto cioè arriva alla Giunta attraverso la segnalazione di organi tecnici o di organi politici del territorio, la Giunta lo recepisce, lo fa suo, lo traduce in un provvedimento cautelare e lo invia al Consiglio, perché il Consiglio regionale è l'organo sovrano dove si confrontano tutte le diverse valutazioni di carattere politico.

Il Consiglio quindi è il destinatario finale di questa decisione; esso può anche prorogare ulteriormente il termine però non può andare oltre i 180 giorni. Quindi ancora una volta la delimitazione temporale è ben definita e l'atto stesso può acquisire una particolare valenza politica. Al di là però della valenza politica che questo atto di sospensione può avere, la Commissione si preoccupa di prevedere l'obbligo dell'esplicita motivazione e della precisa indicazione dei beni (le porzioni di territorio) oggetto del provvedimento della Giunta.

Io dapprima sono rimasto sorpreso per l'apparente genericità di questo articolo, successivamente ho verificato la sua presenza, negli stessi termini, in altre leggi di altre Regioni. Questo non significa che poiché nelle leggi di altre Regioni questo articolo è presente debba essere riportato pedissequamente anche in questo testo unificato. Quindi sono andato a verificare l'analogia degli altri contesti normativi con quello nostro per intenderne l'attualità e la compatibilità. Il confronto con quello della Regione Lombardia mi è stato di conforto perché mi ha ulteriormente confermato che un provvedimento, un articolo di questo gene-

re non ha niente di stravolgente. In fin dei conti si tratta di una sospensione massima ipotizzabile di 180 giorni, e di atto singolo, non di piani territoriali paesistici, o di atti di programmazione di grande portata.

Mi pare pertanto che l'articolo abbia dignità di udienza e di permanenza e per questo possa essere approvato. Da ciò il parere della Giunta di non poter accogliere l'emendamento della Democrazia Cristiana che ne propone la soppressione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Solo per fare tre osservazioni, che affido all'attenzione e alla sensibilità dell'Assessore, il quale potrà, se vorrà, chiedere la sospensione dell'esame di questo articolo per le opportune modifiche.

Devo dire che non avrei fatto queste osservazioni perché l'articolo di per sé è innocuo: tre mesi per la burocrazia italiana e quella regionale sono un batter di ciglio, non c'era certo bisogno di un articolo per bloccare un provvedimento amministrativo per tre mesi. Però c'è qualcosa di più da chiedersi: ammesso che un provvedimento che parrebbe concessorio (la costruzione su aree pubbliche o private) venga sospeso per tre mesi, dopo che cosa dovrebbe accadere? Se la richiesta è conforme agli strumenti urbanistici per poterla bloccare definitivamente occorrerebbe infatti modificare lo strumento urbanistico. Pensare che questo possa essere fatto in tre mesi è pura utopia. Allora alla prima domanda (sospensione a quale fine?) non c'è risposta.

Secondo quesito: qual è la differenza tra inibire e sospendere? Francamente una inibizione temporanea non l'ho mai vista; la inibizione è un fatto definitivo: ti inibisco di costruire; se è temporanea è solo sospensione. Quindi se questo è il significato c'è un "inibire" in più, perché se è cautelare, come recita il titolo, la sospensione è sufficiente, l'inibizione è ingiusta e di troppo. Manca però anche la indicazione del fine della sospensione medesima, che l'articolo non riporta. Esso rimanda al precedente articolo 1, "per comprovati motivi di urgenza"; ma questi sono la causa immediata del provvedimento (sospendo perché

c'è l'urgenza), ma perché sospendo? L'articolo pare rispondere: per le finalità di cui all'articolo 1. Se guardiamo le finalità di cui all'articolo 1, a parte l'indicazione delle leggi, siamo nel campo più vasto, ritorniamo alla solita dichiarazione programmatica, "per attività di uso e tutela del territorio regionale".

Quindi questa sospensione cautelare avrebbe come finalità l'attività di uso del territorio regionale; attività peraltro conforme agli strumenti urbanistici. Allora questo articolo 11 contrasta con le finalità che si propone, perché autorizza la sospensione, per perseguire la finalità di un uso del territorio conforme agli strumenti urbanistici, proprio nelle aree e per le costruzioni consentite dagli strumenti urbanistici. Il che mi pare sia un controsenso o perlomeno meriti chiarezza.

Non solo, ma se a taluno viene sospesa la concessione, *jus principis*, per intervento della Giunta regionale e questi ricorre al tribunale amministrativo contro il provvedimento, indubbiamente viziato da eccesso di potere, il Consiglio cosa potrà fare? Dice il comma 2: può aumentare il periodo di inibizione o sospensione fino a sei mesi. Ma non lo può revocare. E' incredibile: si attribuisce al Consiglio un potere che viene contrabbandato come potere di controllo e gli si toglie la facoltà primaria propria di questo potere: quella di revocare quel provvedimento ingiusto. Gli si dice: tu controlli però l'unica cosa che puoi fare è dire che il provvedimento è ingiusto e aumentarne il periodo di operatività.

Infine un'ultima banale osservazione: si dice che la deliberazione della Giunta deve essere esplicitamente motivata; e quando mai un provvedimento amministrativo può essere immotivato? Quando mai? Ma vi è di più: deve indicare i beni oggetto del trasferimento. Ve lo immaginate un provvedimento che sospende la richiesta di rilascio di una concessione edilizia senza motivazione e senza nemmeno indicare il bene per il quale la concessione edilizia è stata chiesta? Credo che buona parte del contenuto dell'articolo sia pleonastica, credo che tutto l'articolo, vada riscritto e rivisto lasciando il riferimento alla sospensione, indicando le finalità che possono determinarla, attribuendo al Consiglio le facoltà che a lui competono e abrogando, perché è veramente inutile,

il comma terzo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, la prossima volta mi guarderò bene dal chiedere di intervenire se deve parlare prima il collega Anedda, perché le motivazioni che devo portare - e non è per perdere tempo, Presidente, mi creda - sono così evidenti che sono già state messe in luce dal collega che mi ha preceduto.

Questo articolo è un inghippo, Assessore. Lei nel giustificare o nel motivare la presenza dell'articolo non ha giustificato e motivato nulla; anche qui manca certezza, è lasciata all'arbitrio dell'Assessore, non solo...

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Dove? No, no.

BAGHINO (D.C.). Sì, perché quando lei parla di comprovati motivi di urgenza, giustamente il collega Anedda chiede quali sono le finalità. Cioè io sospendo per raggiungere quale obiettivo? Perché devo trattare con chi ha modificato, con chi ha concesso la diversa destinazione d'uso? Ora si capisce perché la legge "3 C" Cogodi, Canalis, Cabras è una legge strana.

Adesso stanno cercando di inserire la M di Merella in una posizione che rifletta il ruolo di arbitro che ha svolto in questa vicenda.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si può fare "C.M.C."

BAGHINO (D.C.). No, non c'entra nulla, non fa parte della maggioranza.

Dicevo: le finalità. Assessore lei sa meglio di me che oggi la diversa destinazione d'uso viene data dai comuni. Ma dico: ci riempiamo la bocca con parole come decentramento e poi togliamo questo potere ai comuni, gli diciamo quando e come possono concedere la diversa destinazione d'uso.

Assessore stia attento perché lei passerà come l'Assessore anti-decentramento nonostante appartenga ad un partito che di questa parola si

riempie la bocca. Oggi state accentrando tutto il potere in capo alla Regione. E per che cosa?

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Ma se gli strumenti urbanistici, i piani di fabbricazione, i piani regolatori generali non saranno più oggetto di esame di merito da parte della Regione; non è questa una forma di decentramento?

BAGHINO (D.C.). Questo non c'entra nulla con ciò che sto dicendo. Tutto l'articolo è di una genericità inaccettabile: si dice che la Regione può - io vorrei che chi è distratto riflettesse - l'Assessore può, ne parla con la Giunta, per gravi motivi... Quali sono questi gravi motivi? Come fa ad essere approvato un articolo senza che sia esplicitato, senza che sia chiaro? E' sempre il famoso discorso tra sordi.

Poi i tre mesi, decisi con delibera "esplicitamente motivata" della Giunta e quindi della maggioranza possono essere trasformati in sei dal Consiglio. Ma dico, è possibile una maggior genericità di questa? Tutto paga la Democrazia Cristiana che presenta gli emendamenti e nasconde chissà quali intenti.

Io credo che il mio intervento di stamattina abbia chiarito molti concetti e molte posizioni. Io ho detto: metteteci alla prova sul terreno della certezza della non cementificazione; spogliatevi di tutte queste prerogative che vi permetteranno di trattare domani le realizzazioni e le concessioni; perché di questo si tratta. Questo articolo è espressione lampante del potere accentratore della Giunta in materia di concessioni. Ma è possibile che da un partito come la D.C. vi facciate dire queste cose?

Dico: metteteci alla prova, sopprimete l'articolo, modificalo, specificate le finalità, precisate che cosa vuol raggiungere, dove si deve intervenire per gravi motivi di urgenza, e quali sono questi gravi motivi di urgenza. Può per esempio costituire grave motivo di urgenza la diversa destinazione d'uso di una baracca di pastori che si vuole trasformare in un *residence* o in un albergo? Se è così individuiamoli i motivi, diciamoli.

Dobbiamo stabilire con precisione quando è che un cittadino non può rivolgersi ai comuni per

chiedere il cambio di destinazione d'uso perché la legge lo vieta. Vogliamo dirglielo quando non può? L'Assessore dice: non può perché deve essere rispettata la finalità dell'articolo 1, cioè tutelare il territorio regionale secondo le norme della presente legge. E le deroghe? E' davvero un pasticcio.

Quindi, Assessore, concludo perché non si dica che la Democrazia Cristiana vuol fare ostruzionismo; assolutamente. Il nostro vuol essere un contributo fattivo perché questa legge non diventi un pasticcio. E' solo questo il motivo che ci spinge a muovere delle critiche e ci dispiace che l'Assessore non abbia accolto, con queste motivazioni, il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Canalis. Ne ha facoltà.

CANALIS (P.C.I.). Due parole solamente, signor Presidente, colleghi consiglieri. Io ho quasi timore di parlare dopo il collega presidente del Gruppo dell'M.S.I., per la sua capacità sorprendente di leggere le norme e di individuare difetti di scrittura.

Ho già detto qualche giorno fa che qualunque norma, di fronte alla lettura così lucida del collega Anedda, crollerebbe. D'altronde non sono nemmeno d'accordo sulla tecnica di lettura adoperata che fa sì che qualunque norma possa essere già in partenza disattesa. Vorrei rispondere anche all'onorevole Baghino dicendo che la motivazione di questa norma è proprio il decentramento. Se i poteri fossero tutti della Giunta regionale non ci sarebbe nessun motivo di scrivere una norma di questo tipo. Essendo stati invece trasferiti al Consiglio regionale molti dei poteri di programmazione territoriale la norma è stata scritta perché la Giunta, che è il controllore della situazione, qualora si rendesse conto che c'è qualcosa che non va, possa disporre del tempo necessario per proporre al Consiglio una modifica delle norme vigenti.

Ecco il perché dei tre mesi che il Consiglio può portare a sei, dopo di che, qualora il Consiglio dovesse dire di no, la delibera perde efficacia. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non voglio ripetere quanto hanno detto i colleghi Dettori, Baghino e Anedda anche perché non ho avuto modo di seguire il loro intervento occupato come ero a discutere su una questione urgente riguardante i lavori del Consiglio e delle Commissioni. Però non intendo far passare sotto silenzio una norma così aberrante, a mio modestissimo avviso, sotto l'aspetto della certezza del diritto.

Noi ci apprestiamo a ledere diritti riconosciuti da norme giuridiche e da strumenti urbanistici vigenti, perché se così non fosse non ci sarebbe stato bisogno dell'articolo. E andiamo così, *ad libitum*, con le motivazioni che possiamo inventare, perché basta un qualsiasi movimento ecologista o verde che dice inopinatamente che quel palazzo sta impedendo la vista di chissà quale monumento o di chissà quale paesaggio marino per bloccare tutto. Tutte cose a cui bisognava pensare in sede di approvazione dello strumento urbanistico; strumento urbanistico che è stato approvato sulla base delle norme vigenti: norme regionali, norme nazionali, norme comunali.

Tra l'altro non si capisce cosa potrebbe essere fatto nell'arco di tre mesi. Vengono modificate le norme? Ma per modificare le norme che sono a monte dello strumento urbanistico occorre un certo lasso di tempo. Per modificare gli strumenti urbanistici occorre ancora un altro lasso di tempo. Si dica che allora non si sospende un'opera, ma si sospende lo strumento urbanistico. Questa però sarebbe una enormità; e tutti ce ne rendiamo conto.

Si dice: si sospende un'opera, una concessione, una trasformazione di destinazione d'uso e invece si sospende l'efficacia di uno strumento urbanistico.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MURA

(Segue SABA). E noi in tre mesi crediamo di poter effettivamente fare un'opera di revisione normativa e soprattutto di rielaborazione dello strumento urbanistico? L'aspetto poi che lascia sbalorditi è che il Consiglio regionale non possa neanche disattendere ciò che ha deciso la Giunta. Questo è un fatto nuovo, eccezionale; il provvedimento della Giunta regionale deve essere imme-

diatamente trasmesso al Consiglio che può aumentare il periodo di inibizione o sospensione fino a sei mesi ma non può revocarlo.

Il Consiglio regionale, con questa legge, non può dire alla Giunta: guarda che hai preso una cantonata. Può solo aumentare la durata del provvedimento preso dall'Esecutivo. E se il Consiglio regionale giudicasse ciò che ha proposto la Giunta del tutto fuori luogo, si potrebbe alzare un consigliere e dire: "sì, un ordine del giorno lo possiamo approvare però non possiamo fare altro. Possiamo soltanto aumentare il periodo di inibizione o di sospensione".

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Può invitare la Giunta a ritirare il provvedimento.

SABA (D.C.). No, può solo aumentare il periodo di sospensione o inibizione; non dice che il Consiglio regionale può invitare la Giunta a ritirare il provvedimento. E' chiaro che il Consiglio regionale è sovrano e giudica come vuole i comportamenti della Giunta regionale. Però io mi domando anche che cosa comporta tutto ciò sul piano giuridico per il cittadino. Il cittadino - guardate che danno subisce questo cittadino - si vede bloccata una trasformazione d'uso o una costruzione su cui aveva una regolare concessione in base allo strumento urbanistico vigente.

Questa è l'ipotesi; la Giunta delibera e gli inibisce l'attività. Non si dice qui quale sia la veste giuridica di questa deliberazione, se un decreto del Presidente della Giunta o qualcosa d'altro. Immagino sia necessario un decreto e non una semplice deliberazione della Giunta. Però se la Giunta emana un decreto, il Consiglio regionale si trova già non con una deliberazione da esaminare ma con un decreto da accettare o da respingere. Se invece la Giunta non emana un decreto, in attesa che il Consiglio si pronunci, il cittadino non può neanche ricorrere al Tar. Quindi per tre mesi il cittadino deve rimanere in attesa del giudizio del Consiglio regionale.

Veniamo adesso alle motivazioni di questa norma. Esse sono quelle della sfiducia totale nell'ordinamento giuridico; perché una frase simile "per le finalità della presente legge" potrebbe

essere inserita in qualsiasi articolo del testo che stiamo discutendo, anche nell'articolo 10 appena approvato e nell'articolo 10 *bis*. Nell'articolo 10 infatti abbiamo previsto, così come nell'articolo 10 *bis*, alcuni casi in cui può essere operata una deroga al divieto di realizzazione di opere nella fascia dei 2 mila metri o nella fascia dei 500 metri dal mare.

Anche in quelle ipotesi potrebbe verificarsi, per le finalità della presente legge, che ciò che è consentito in base all'articolo 10 o in base all'articolo 10 *bis* (tutti da voi approvati) appaia come incongruente ed inopportuno. Lì veramente la norma sarebbe dotata di *ratio* perché, astrattamente, nell'articolo 10 e nell'articolo 10 *bis* sono state fatte salve alcune serie di opere che potrebbero, al momento della loro realizzazione, risultare assolutamente compromettenti il futuro piano paesistico.

Ecco che allora, nonostante quelle previsioni generali di legge contenute nell'articolo 10 e nell'articolo 10 *bis*, potrebbe essere opportuno in determinate ipotesi dire: no, un momento, riasminiamo nel caso specifico l'opportunità di consentire la costruzione di questo albergo o di questa opera pubblica nella fascia dei 2 mila metri e dei 500 metri, perché potrebbe venir fuori una cosa abnorme. Se però queste cose le dite per la generalità degli strumenti urbanistici vigenti, perché non le dite anche per ogni articolo?

In questo modo viene meno ogni certezza del diritto, delle norme, dei provvedimenti amministrativi, degli strumenti urbanistici approvati con atti legislativi. Così non si può governare, così veramente andiamo verso le forche caudine della opinabilità politica in senso lato, cioè di tutto ciò che concerne gli affari della *polis*.

Dice l'amministratore: "Sì, ci sono queste norme, ci sono questi provvedimenti, ci sono questi strumenti urbanistici, però, caro cittadino, anche se stai costruendo o realizzando in base a tutte queste norme io ci ho ripensato. Quindi se tu ne hai un danno enorme, che può portarti al fallimento o a una situazione di tensione sociale e di ordine pubblico a me non interessa perché ci ho ripensato".

Questa è dittatura sud americana, questo è l'*arbitrium principis*, questo va contro tutte le regole

dello stato moderno e ci riporta allo stato assolutista, dove appunto tutto era permesso salvo rivedere, *arbitrium principis*, quanto, in un primo tempo, era stato già concesso. Normalmente, nello stato democratico solo per l'ordine pubblico si ammette che si possa interferire nella sfera del cittadino giuridicamente protetta da norme, perché l'ordine pubblico è un bene superiore che deve essere tutelato.

In ogni caso si tratta di problemi non di nostra competenza la cui soluzione è demandata dall'ordinamento repubblicano all'ufficiale di governo che interviene assumendosi la responsabilità in attesa che tutte le questioni vengano soppesate. Qui invece si presume di poter intervenire con molta, non vorrei dirla questa parola, faciloneria, con molta semplicità in una materia estremamente delicata che interferisce nella sfera dei diritti soggettivi acquisiti e riconosciuti richiamando anche valutazioni circa la rispondenza dell'azione ai criteri di buona amministrazione, di uso e di abuso del potere, di rispetto del principio della certezza del diritto.

Ecco perché noi non la vogliamo fare lunga, perché non abbiamo nessun interesse a protrarre questi lavori che stanno diventando sempre più penosi dando vita ad episodi che non si capisce da quale mente possano essere stati partoriti, soprattutto se riferiti ad un consesso legislativo come il nostro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Presidente, solo un secondo perché le mie argomentazioni sono state sostanzialmente già illustrate da altri colleghi. Quello che voglio dire, brevissimamente, è che questo articolo pone gli stessi problemi che ha posto il sesto comma dell'articolo 5 - lo hanno già detto altri colleghi - perché davvero non si capisce come il Consiglio regionale possa operare in concreto.

Poniamo che il Consiglio regionale accetti la proposta della Giunta. Con quale atto assumerà la deliberazione? Non con un atto di programmazione, non con un Regolamento, non con una legge. Con un ordine del giorno? Ma un ordine del gior-

no può essere sufficiente per bloccare un'attività regolarmente iniziata e avviata? Si crea così un conflitto di competenze tra Comune e Regione; Regione che peraltro, sulla base di questo articolo, non ha strumenti reali per intervenire se non glieli diamo noi con una legge. Sarà pure un articolo garantista - come diceva l'assessore Merella - perché i piani urbanistici comunali e territoriali non vengono più approvati dalla Regione ma dai Comitati circoscrizionali, però sebbene l'intenzione sia apprezzabile e buona non può tradursi in realtà perché mancano alla Regione gli strumenti per intervenire in concreto.

Credo di non dover aggiungere altro a quello che è già stato detto, ma le perplessità rimangono tutte, e credo che nessuno al momento le abbia fugate.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura del Titolo III.

CHESSA, *Segretario*:

TITOLO III

LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

PRESIDENTE. Al Titolo III è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Floris - Manunza - Dettori - Isoni

Il titolo del Titolo III è così sostituito:

“TITOLO III

LA PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA”.
(23)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori.

DETTORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione il Titolo III. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 12

Pianificazione provinciale

1. La Provincia, con il piano urbanistico provinciale redatto anche per settori di intervento, nel rispetto della pianificazione regionale detta norme:

a) per l'uso del territorio agricolo e costiero;
b) per la salvaguardia attiva dei beni ambientali e culturali;

c) per l'individuazione e regolamentazione dell'uso delle zone destinate ad attività produttive

industriali, artigianali e commerciali di interesse sovracomunale;

d) per le attività ed i servizi che per norma regionale necessitano di coordinamento sovracomunale;

e) per la viabilità di interesse provinciale;

f) per le procedure relative alla determinazione della compatibilità ambientale dei progetti che prevedono trasformazioni del territorio.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Floris - Mannunza - Dettori - Isoni

Il titolo e l'articolo sono così sostituiti:

“Art. 12

Pianificazione Territoriale e Provinciale

Il piano territoriale provinciale (P.T.P.), nel rispetto della pianificazione regionale, disciplina:

a) l'uso delle zone da sottoporre a protezione delle risorse idriche forestali e idrogeologiche;

b) la regolamentazione dell'uso delle zone destinate ad attività produttive industriali e commerciali di livello sovracomunale;

c) il sistema dei trasporti, della viabilità e la rete di infrastrutture e i servizi che a termine di legge necessitano di un coordinamento sovracomunale;

d) l'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee;

e) il coordinamento territoriale delle opere di Enti di settore quali, SIP, ENEL, FF.SS., ANAS”. (24)

Emendamento aggiuntivo Merella - Cogodi - Carta - Mannoni - Morittu

All'articolo 12 è aggiunto il comma seguente:

“2. La pianificazione provinciale è subordinata agli atti di pianificazione regionale e non ha

corso in assenza di essi". (114)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 24 ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori.

DETTORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 114 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 24 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, solo brevissimamente per dire che questo articolo 12, lo abbiamo già detto e ripetuto ampiamente, è a nostro avviso illegittimo perché prevede deleghe alla Provincia di competenze che sono tipiche e proprie dei Comuni.

Mi spiego meglio. Noi crediamo che la lettera a), relativa al potere della Provincia di dettare norme per l'uso del territorio agricolo e costiero e la lettera b) concernente analogo potere normativo in materia di salvaguardia attiva dei beni ambientali e culturali attribuiscono competenze che non possono essere ricomprese nella pianificazione provinciale. Perché? Perché l'uso del territorio agricolo e l'uso del territorio costiero sono di competenza della pianificazione comunale sulla base di numerosissime leggi sia regionali che nazionali. Lo stesso vale per la lettera b) dove si dice che la Provincia ha competenza per la salvaguardia attiva dei beni ambientali e culturali. Queste sono com-

petenze delegate alla Regione e crediamo che essa non possa trasferirle ad altri enti, che non possano essere ulteriormente delegate. Questo noi crediamo confortati dal parere di importanti studiosi e di giuristi.

Se noi pensiamo alla portata concreta della lettera a) di questo articolo 12 ci rendiamo conto veramente quanto sia oberrante ciò che da essa discende. Noi stiamo sottraendo ai Comuni competenze primarie per attribuirle ad un ente che non ha ancora le capacità tecniche e organizzative per poterle espletare.

Tra l'altro tutto il discorso della maggioranza si è basato sulla premessa che i piani paesistici sono atti della programmazione territoriale urbanistica e paesaggistica della Regione. Ora, se questo è vero, se abbiamo stabilito vincoli, se abbiamo previsto direttive, se abbiamo previsto schemi di assetto territoriale, non si comprende davvero cos'altro resta alla Provincia da programmare e definire.

Se per le coste abbiamo già deciso praticamente tutto quello che c'era da decidere, cos'altro può decidere la Provincia? Veramente risulta priva di contenuto la lettera a) e altrettanto vale per la lettera b), perché anche la salvaguardia dei beni ambientali e culturali è ricompresa nei piani paesistici. Non serve a nulla discutere, me ne rendo conto, però credo sia giusto far emergere delle contraddizioni che sono palesi. Non capisco pertanto l'arrocamento della maggioranza anche su questioni che non sono né essenziali né fondamentali per quanto riguarda la struttura complessiva della legge. Noi potremmo infatti benissimo cancellare queste due lettere con un emendamento soppressivo, perché abbiamo già deciso in capo a chi devono essere ricomprese queste materie e queste competenze.

Non c'è bisogno di ribadire la decisione perché sembrerebbe una presa in giro nei confronti delle provincie alle quali pare che questa legge voglia attribuire tante competenze che invece sono già in sostanza attribuite. Non bisogna dimenticare, infine, che questa elencazione di competenze può essere anche motivo reale di rinvio da parte del Governo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Io mi rammarico di dover chiedere di nuovo la parola perché non mi piace intervenire molto spesso, ma anche su questo articolo credo che vadano espresse alcune osservazioni. In esso riaffiora il nostro dissenso di fondo perché si esalta la frammentarietà degli interventi che la legge prevede. Il primo comma infatti afferma che il piano provinciale può essere redatto anche per settori di intervento.

Questo va ricollegato all'articolo 4, lettera b) che, contrariamente a quanto disposto per il piano comunale, prevede un piano urbanistico provinciale esteso all'intero territorio o diviso in più ambiti, sempre territoriali. Quindi il piano urbanistico provinciale può riguardare ambiti territoriali inferiori al territorio della provincia.

Allora, prima frammentazione: un piano provinciale diviso territorialmente; seconda frammentazione: piano provinciale diviso per ambiti inferiori al territorio della provincia e per settori. Allora noi potremmo avere, ad esempio, il piano delle residenze su una parte della costa o la suddivisione delle coste della provincia in tanti segmenti ciascuno col suo piano, poi potremmo avere il piano alberghiero sulle coste, il piano alberghiero suddiviso per ambiti territoriali diversi, quindi più piani alberghieri per il territorio provinciale, ugualmente per le zone artigianali eccetera. Una miriade di piani.

Sorvoliamo adesso sulla confusione in cui ricade chi li legge e limitiamoci ad una osservazione generale: la frammentazione è il contrario della pianificazione, o più esattamente la pianificazione è l'opposto della frammentazione. A tutto questo vanno poi ad aggiungersi ulteriori perplessità perché è difficile comprendere quale sia il contenuto di questo piano.

La Provincia, si dice, detta norme. E' stato già detto sulla equivocità e forse illegittimità di questa dizione, io condivido questa opinione e non la ripeto, ma mi chiedo: se pure potesse dettare norme quali norme dovrebbe dettare? Più aderente alla realtà di questa legge sarebbe: la Provincia attua le direttive ed i vincoli previsti dalle scelte regionali. Sarebbe più opportuno dire "nel rispetto della pianificazione regionale" ma è sbagliato

dirlo perché la pianificazione manca. Noi abbiamo parlato per giorni per dimostrare che non esiste la pianificazione regionale.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Secondo lei. E' un'opinione rispettabilissima.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Chiedo scusa, noi abbiamo capito tutti che le direttive e i vincoli che la Regione può emanare, lo dico con tutto rispetto, avranno più o meno il contenuto del "decreto Soddu" o del "decreto Floris". Grosso modo si tratterà di questo: direttive e vincoli generali che non avranno riferimento a un preciso territorio ma rimarranno espressi in termini astratti: zone A, zone B, progetti, divieti, limiti eccetera.

E questa è pianificazione? No, pianificazione è la scelta degli ambiti territoriali nei quali possono essere fatte o non possono essere fatte alcune cose. Il richiamo quindi alla pianificazione regionale è un richiamo non direi inutile ma certamente inattuabile, che manca anche del riferimento a quelle direttive e a quei vincoli dei quali abbiamo parlato. E' sufficiente raffrontare l'articolo 12 con l'articolo (il 15) che indica il contenuto del piano urbanistico comunale attribuendo giustamente al Comune la individuazione degli ambiti territoriali dove si rende necessario il recupero urbanistico o la tutela ambientale per rendersi conto della inadeguatezza normativa dell'articolo in esame. Tutto questo infatti nel piano provinciale non è previsto neanche come indicazione.

Allora mi chiedo: questo piano provinciale che non attua le direttive, che non attua i vincoli, che non definisce gli ambiti, che si può frantumare in una miriade di piani settoriali e territoriali che contenuto avrà?

E infine, per non dover intervenire successivamente, così sarò meno monotono, mi permetto di richiamare l'attenzione sul sesto comma dell'articolo 13, perché anche queste sono norme veramente singolari e che si ripetono. I sindaci sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulla domanda di concessione edilizia - e va bene, non discutiamo questo - contrastante col piano adottato. La sospensione non può protrarsi oltre 12 mesi. Cosa accade quando scadono i 12 mesi? E'

questo che resta sempre incerto.

Il sindaco sospende significa che omette di decidere, senza violare le norme, sulla domanda di un privato per 12 mesi; scaduti i 12 mesi che cosa fa? E se in questi 12 mesi, o alla fine dei 12 mesi, il sindaco non potrà fare niente a che cosa è servita la sospensione? Occorre che per queste e per altre norme simili si indichi - ripeto ciò che ho detto prima - la finalità giuridico amministrativa della sospensione medesima, il risultato finale a cui essa è preordinata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, alcune osservazioni telegrafiche. Anche in questa occasione emerge in tutta la sua gravità la mancanza di uno schema di assetto territoriale che dia indicazioni precise, nascenti dalla programmazione economica regionale, per l'intero territorio. Solo con questo avremmo potuto disporre di piani urbanistici provinciali che avrebbero avuto lo scopo di esaltare, di approfondire e di precisare le scelte di fondo della pianificazione economica e la loro traduzione generale in termini urbanistici. Noi invece abbiamo dato priorità ai piani paesaggistici (immaginiamo quanto possano interessare questi piani paesaggistici la generalità del territorio regionale e soprattutto le zone interne) alle direttive e ai vincoli, che sono necessariamente astratti, e agli schemi di assetto territoriale che, come recita la norma approvata da questa maggioranza, sono espressione delle direttive e dei vincoli (se ci sono poiché è facoltà di farli e di non farli) e servono a precisare nel territorio ciò che è consentito e ciò che è proibito.

Il piano urbanistico provinciale allora serve soltanto per ricordare che la Provincia esiste e questa Provincia va ad invadere lo spazio sancito dalla Costituzione ai comuni, soggetti primari dell'autonomia territoriale e della pianificazione urbanistica territoriale nelle norme generali urbanistiche.

Qui si sta giocando per rinviare la legge; questa è una legge finalizzata a fungere da bandiera in campagna elettorale, una bandiera che forse servirà al Partito comunista per strappare qualche

voto ai movimenti verdi ed ecologisti e forse costituirà una bara per qualche altro partito. Però, finita la campagna elettorale, e forse anche prima, ci ritroveremo con la legge rinviata.

Intanto gli elettori avranno votato e si ricomincerà tutto daccapo perché approvare questa norma per cui la Provincia può dettare norme vincolanti per i comuni sull'uso del territorio agricolo e costiero significa veramente credere che alla presidenza del Consiglio dei ministri, invece di funzionari esperti in diritto costituzionale e amministrativo, ci siano delle persone che si trovano lì di passaggio.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Facciamo esercizio di preveggenza e prevediamo che tutte queste competenze entrino nel disegno di legge di riforma delle autonomie locali.

SABA (D.C.). Però non sono entrate, e lei non mi può portare il testo di riforma delle autonomie locali in cui sia scritta una cosa simile. Perché nella riforma delle autonomie locali la Provincia è un ente di coordinamento; è un ente di coordinamento nella programmazione economica e nei servizi sociali e civili. Non è pertanto un ente di gestione dell'uso del territorio che va a sovrapporsi all'amministrazione comunale creando contrasti e incompatibilità.

Tanto più che l'articolo 14 dispone che i comuni possono solo fare osservazioni, poi spetta al Consiglio provinciale, bontà sua, accettarle o meno. Il comune, invece, ha diritto non di fare osservazioni, ma di rivendicare un potere attribuitogli dalla Costituzione repubblicana e finora correttamente interpretato.

Non si capisce poi come, nonostante gli schemi di assetto territoriale, i piani paesistici, i vincoli e le direttive e il piano urbanistico comunale, possa ancora essere disciplinato dalla Provincia l'uso del territorio costiero; questo proprio non si capisce. Così facendo si avranno una pluralità di enti a cui il cittadino dovrà rivolgersi per chiedere chiarimenti e, se vogliamo, ci sarà una pluralità di enti che eserciteranno il clientelismo politico, perché questo sistema andrà ad inserirsi in una sottile logica di pesi e contrappesi, di poteri e contropo-

teri.

Se il Comune è democristiano, soprattutto se è capoluogo di provincia, almeno l'amministrazione provinciale dovrà far capo ad una Giunta di colore diverso la quale andrà a mettere zeppe, nel suo piano urbanistico provinciale, alle previsioni dei piani urbanistici comunali. Così infatti avrà acquistato potere di negoziazione, ed i comuni in base all'articolo 13 dovranno dal momento della pubblicazione, quindi neanche approvato questo piano, sospendere tutto.

Quanto ci piace sospendere! Noi siamo alla ricerca di opportunità di sospensioni; siccome non ci bastano due anni, anche per il futuro stiamo prevedendo nuovi intoppi per questi benedetti cittadini che non sapranno più quando costruire perché dal momento della pubblicazione scatta la sospensione. Però la legge non dice se deve essere pronto prima il piano provinciale o comunale; meno male, ognuno è libero di approvarlo quando ritiene.

Dopo la sospensione del piano urbanistico comunale la comunità incapperà nell'altra sospensione del piano urbanistico provinciale; d'altra parte siamo già incappati nei due anni di sospensione dei piani paesistici e, se continua così, ci scapperà anche qualche "leggina" di ulteriore proroga. Io non ho capito dove stiamo andando - lo dico con un sorriso tipicamente sardonico - a parare con tutte queste cose.

Noi queste posizioni le ribadiremo in campagna elettorale. Voi ritenete di avere ragione ed è giusto che andiate per la vostra strada ma a nostro favore possiamo opporre inoppugnabili considerazioni di opportunità, di realismo e di concretezza, con riferimento anche all'ordinamento costituzionale, in questo caso, e all'ordinamento amministrativo.

Quindi noi vediamo, in questo piano urbanistico provinciale e nelle norme successive all'articolo 13, non un ulteriore aiuto per avere una progettualità di ampio respiro sullo sviluppo economico e sociale della Sardegna, non un ruolo *ad adiuvandum* della Provincia come ente di coordinamento, di propulsione, di incoraggiamento, di proposta, di programmazione - perché questo doveva e deve essere il ruolo della Provincia - ma una competizione della Provincia sulle norme urbanistiche dell'uso del territorio che va a creare ulteriori zeppe, ulteriori confusioni, ulteriori incertez-

ze e rallentamenti nell'attività economica, nell'attività edificatoria in genere e nello stesso ruolo del Comune.

Questo non è decentramento, il decentramento deve seguire un principio base elementare, quello di non spezzettare competenze che possono far sorgere conflittualità e conflitti di potere, altrimenti diventa una pastoia farraginosa che prelude soltanto al discredito delle istituzioni, ad un ulteriore senso di distacco del cittadino dalla classe dirigente.

Questa normativa nasce da una concezione cartesiana e astratta della realtà, che vedrebbe la Provincia come una sorta di "supercomune", e la Regione come una specie di "superprovincia". Ma è una concezione sbagliata. Noi non abbiamo il Comune, il supercomune che chiamiamo Provincia, ed il super super comune che chiamiamo Regione. Lo Stato non è la pluralità dei comuni. Questi sono schemi elementari che devono essere rifiutati perché lo Stato, al di là di quella che è la sua ontogenesi, nel divenire storico rimane pur sempre una costruzione elaborata di filosofia del diritto che assegna a questi enti funzioni diverse e specifiche, che possono sì presentare, per alcuni aspetti, momenti di sintesi e di sovraordinazione, ma hanno caratteri di peculiarità, di specificità; altrimenti noi andiamo alla visione burocratica, napoleonica della gerarchizzazione di tutte le istituzioni.

Questo non è lo stato democratico voluto dalle forze popolari. Qui non c'è una sovraordinazione gerarchica della Provincia al Comune o della Regione al Comune e alla Provincia. Non sono livelli di autonomia - l'abbiamo ripetuto fino alla nausea - ma momenti diversi di autonomia. Ed anche per quanto riguarda il popolo sardo e la sua autonomia, che molte volte identifichiamo con gli istituti regionali in una visione semplicistica di quello che è stato il processo di crescita autonistica della nostra cultura e della nostra politica, dobbiamo invece ricordare che non si risolve solo in questi: l'autonomia sarda è l'autonomia dei comuni, è l'autonomia delle province, è l'autonomia del corpo sociale nelle sue varie articolazioni, è l'autonomia della Regione espressa negli istituti regionali.

Quindi non un sovraordinamento gerarchiz-

zato né, tanto meno, una concezione esclusivistica di quello che è il ruolo degli istituti regionali. Ma non voglio dilungarmi in discorsi di così ampio respiro, voglio solo sottolineare che qui si pongono le premesse per un clamoroso rinvio di questa legge urbanistica e soprattutto si pongono le premesse per gravi danni e ripercussioni sull'attività amministrativa dei comuni e delle province e sull'attività dei cittadini. Soprattutto si crea un nuovo fronte, si crea forse furbescamente, una nuova contrapposizione tra Comune e Amministrazione provinciale.

No, doveva essere un altro il compito dei piani urbanistici provinciali; spettava a noi, con una lungimiranza ed un maggiore respiro autonomistico, individuare uno spazio ben preciso — quello della programmazione e del coordinamento — evitando la sovrapposizione nella gestione e la competizione della Provincia sui poteri comunali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un ulteriore emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Merella - Cogodi - Mannoni

Al primo comma le prime 5 righe sono così sostituite:

“1. La Provincia, con il piano urbanistico provinciale, redatto anche per settori di intervento, nel rispetto della pianificazione regionale, individua specifiche normative di coordinamento con riferimento ad ambiti territoriali omogenei”. (130)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Se è possibile, a termini di Regolamento, l'illustrazione dell'emendamento per inserirlo immediatamente, la Giunta va

avanti; altrimenti chiede la sospensione dell'articolo di cui l'emendamento ha lo scopo di modificare il primo comma, praticamente recependo le indicazioni che sono venute da parte di coloro che sono intervenuti. Quindi la Giunta chiede la sospensione dell'articolo.

PRESIDENTE. Mi pare corretto accettare la proposta della Giunta di sospendere l'esame dell'articolo 12 e dei suoi emendamenti per approfondire soprattutto l'esame dell'emendamento numero 130 testé presentato. L'articolo 12 quindi è sospeso. Si dia lettura dell'articolo 13.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 13

Procedura di approvazione del piano urbanistico provinciale

1. Il piano urbanistico provinciale è adottato dal Consiglio provinciale.

2. Il piano è depositato presso la segreteria della Provincia ed in quella dei Comuni interessati per un periodo di 30 giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblico all'Albo della Provincia ed in quello di ogni suo Comune, nonché mediante avviso sui maggiori quotidiani dell'Isola.

3. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione del piano. Nei 30 giorni successivi i Comuni, le Comunità montane, le organizzazioni sociali e sindacali, i cittadini possono presentare osservazioni alla Provincia.

4. Il Consiglio provinciale, accolte o respinte le osservazioni presentate, con motivato parere, delibera l'approvazione del piano.

5. La deliberazione di approvazione è sottoposta al controllo di legittimità di cui al successivo articolo 26.

6. Dal momento della pubblicazione del piano, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia o di autorizzazione che risultino in contrasto con il piano adottato. La sospensione non può protrarsi per oltre 12 mesi.

7. Il piano urbanistico provinciale entra in

vigore il giorno della pubblicazione della delibera di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Manunza - Dettori - Isoni

Il quinto comma dell'articolo 13 è così sostituito:

“Il piano territoriale provinciale è approvato con decreto dell'assessore regionale competente, su conferme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato urbanistico regionale, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti. Con il decreto di approvazione possono essere introdotte d'ufficio modifiche necessarie per uniformare il Piano territoriale provinciale alle prescrizioni dello Schema Assetto Territoriale Regionale e del Piano paesistico. Il Piano territoriale regionale può essere approvato anche per stralci funzionali.

Il decreto di approvazione è pubblicato per estratto sul BURAS”. (27)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 27 ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori.

DETTORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. L'emendamento della Democrazia Cristiana postula l'esistenza dello schema di assetto territoriale regionale e del piano paesistico e quindi non è coerente con la procedura prevista dall'articolo 13 e per tale motivo non può essere accolto.

Noi prevediamo, infatti, che la deliberazione

di approvazione venga sottoposta al controllo di legittimità così come previsto dall'articolo 26 del testo che stiamo esaminando. Quindi la procedura che noi prevediamo è diversa.

PRESIDENTE. La Giunta dunque non accoglie l'emendamento numero 27. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Per quanto riguarda specificatamente l'articolo 13 – la stessa cosa poi varrà per i piani comunali – devo dire che qui non è prevista nessuna procedura particolare e specifica circa l'adozione delle varianti di questo piano urbanistico provinciale, da che si deve desumere che seguiranno la stessa procedura dell'adozione del piano urbanistico come tale, cioè, in sostanza, gli stessi tempi, perché di questo si tratta.

Per quanto riguarda poi i controlli sul piano urbanistico provinciale ho qualche perplessità che sia sostanzialmente corretto ipotizzare che la deliberazione di approvazione del piano debba essere sottoposta ad un controllo di mera legittimità. Perché se il piano urbanistico provinciale deve essere subordinato e rispondente alle direttive e agli indirizzi programmatori urbanistico-territoriali della Regione, non si spiega come un controllo di mera legittimità, demandato tra l'altro ai Comitati di controllo, di mera legittimità dico, possa assicurare rispondenza agli indirizzi della Regione.

Io credo che anche questo punto meriti un approfondimento. Noi riteniamo che sia necessario, almeno per quanto riguarda il piano urbanistico-provinciale, un controllo più penetrante e incisivo...

CANALIS (P.C.I.). Contrari al decentramento.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Se decentramento significa “pasticciamento” meglio non decentrare.

DETTORI (D.C.). Bisogna anche vedere che cosa si intende per decentramento, onorevole Canalis, noi siamo d'accordo – e lo abbiamo detto – sul controllo di sola legittimità dei piani comunali, però nutriamo qualche perplessità sul controllo

di mera legittimità dei piani provinciali, proprio per la definizione che voi date in questo articolo 12 che abbiamo testé sospeso del piano urbanistico provinciale.

Il piano urbanistico provinciale dovrebbe essere un piano di indirizzo generale, un piano di programmazione per il quale è necessario misurare la compatibilità reale con le direttive generali di programmazione della Regione in materia urbanistica, in materia ambientale e in materia paesistica. Mi sembra che il solo controllo di legittimità non garantisca questa compatibilità.

CANALIS (P.C.I.). Dice questo anche per il piano comunale.

DETTORI (D.C.). No, per il piano comunale abbiamo presentato un emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Intervengo celermente perché si può fare tutto in poco tempo se si procede bene, purtroppo tutt'altro che bene si sta procedendo, e la colpa non è certamente di chi, non solo legittimamente ma nell'interesse di una legge diversa, migliore cioè, prende la parola per mettere in evidenza le carenze e le mastodontiche discrepanze con le norme di sana e giusta amministrazione.

Io volevo intervenire sull'articolo precedente (ci tornerò quando lo discuteremo) perché questo articolo risente degli stessi riflessi negativi che si evidenziano nell'articolo 12. E' stato già detto ma non è male ripeterlo: la deliberazione di approvazione è sottoposta al controllo di legittimità di cui al successivo articolo 26, e l'articolo 26, che è posto dopo l'articolo 24 e che è tutto un capolavoro in fatto di armonizzazione di pasticci e di abusi, che cosa si limita a prevedere? Un solo sindacato di legittimità esercitato dal Comitato regionale di controllo.

Noi non siamo d'accordo, lo abbiamo detto e lo abbiamo ripetuto, e prima di entrare nel vivo di questo mio breve intervento ripeto che sono convinto che le nostre osservazioni stanno incidendo nell'"Io" di ogni consigliere della maggioranza,

perché sono logicissime, lapalissiane, sono di una chiarezza manifesta che noi stiamo evidenziando con argomentazioni inconfutabili. Non ho capito come, con tranquillità, si possono approvare norme che non stanno né in cielo né in terra.

Presidente, io vorrei che gli estensori di questa legge – e noi lo abbiamo fatto presente anche in Commissione – si rendessero conto della impossibilità di procedere armonicamente perché a decidere in materia sono Assessori con diverse competenze. E allora questo controllo di legittimità alla normativa di quale Assessorato deve far capo? Vorrei capirlo. Facciamo riferimento a determinate competenze, già illustrate abbastanza eloquentemente dal mio collega, non tenendo conto dell'interferenza esistente tra esse manifestatasi anche con delibere dei singoli Assessori?

Vorrei sapere che cosa può fare l'Assessore dell'urbanistica allorché una materia viene regolamentata in un certo modo con delibera, per esempio, dell'assessorato dei beni culturali. Allora il controllo a che cosa serve? E' inutile voler spingere il carro quando ad ogni centimetro ormai (più avanti ad ogni millimetro) troviamo delle fosse. Non è meglio sospendere l'esame del testo, riportarlo in Commissione, come abbiamo più volte detto, e approvare una legge che non corra questi pericoli?

Però, caro assessore Cogodi, a voi dispiace che questo provvedimento non venga portato in campagna elettorale come bandiera di un certo tipo di attivismo (non di attività) da parte della Giunta. Ma la realtà è che questo provvedimento, anche da parte degli stessi componenti della Giunta, è disapprovato. Questa legge non può non essere respinta, se esiste un organo di controllo serio a livello governativo, e verrà respinta anche dalla coscienza dei destinatari di tutti i ceti, di tutti gli ambienti, di tutti i settori. Non capisco allora perché molto più saggiamente non si decida di sospenderla adesso per poi ridiscuterla molto più seriamente in Commissione.

Ma c'è un altro aspetto dell'articolo 13 che va sottolineato: quello concernente i sindaci dei comuni interessati, che sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione che risultino in contrasto col piano adottato; torniamo così al discorso dei diritti acquisiti. Ma le

decisioni dei sindaci, che devono far riferimento a norme di ordine superiore, come possono essere vincolate al piano urbanistico provinciale? Per questo ci trova consenzienti l'emendamento presentato dai colleghi democristiani, che ripete le tematiche svolte dal Movimento Sociale Italiano in ogni sede, laddove fa riferimento ad uno schema di assetto territoriale regionale che, in assenza del piano regionale, dà vita ad una sorta di programmazione regionale dalla quale devono partire le norme che regolamenteranno in modo omogeneo l'attività non solo delle province ma anche dei comuni.

Noi non riusciamo a comprendere questa prepotente volontà della Giunta di persistere in un atteggiamento contrastante non solo con la logica più elementare ma anche con tutta una serie di norme superiori, perché la Provincia non può dettare norme, la Provincia può solo applicare una certa disciplina approvata da un ordine gerarchico superiore quale è quello della Regione. La Regione però non ha né un piano regionale, né uno schema da poter utilizzare come patrocinatore di norme vere e proprie, in quanto queste a livello regionale non esistono.

Per questo noi riteniamo - ecco la richiesta che io faccio ad ogni piè sospinto - che sia molto più opportuno non sospendere l'esame del singolo articolo, come è stato fatto per il numero 12, ma sospendere l'intero testo perché venga riesaminato molto più seriamente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Molto brevemente, per alcuni dubbi di carattere formale. Intanto, essendo stata sospesa l'approvazione dell'articolo 12, mi sembra sia opportuno che venga sospesa anche l'approvazione dell'articolo 13 perché alcune norme sono tra loro collegate.

Inoltre voglio dire che la proposta della Giunta modifica notevolmente le caratteristiche del piano urbanistico provinciale, perché mentre nel testo della Commissione si dice che la Provincia detta norme, nell'emendamento della Giunta si dice: "La provincia (...) individua specifiche normative di coordinamento con riferimento ...".

Quindi si modifica totalmente il valore normativo.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Sono fatti sostanziali.

MELONI (P.S.d'Az.). Ecco, è una modifica di carattere sostanziale. Allora, se questa dell'articolo 12 che individua la pianificazione provinciale è una modifica di carattere sostanziale anche il successivo articolo 13, che stabilisce le modalità di approvazione, deve necessariamente essere sospeso perché soprattutto il sesto comma da luogo ad alcune contraddizioni. Infatti la procedura di approvazione dei piani urbanistici provinciali prevista dall'articolo 13 è questa: la Provincia deposita il piano, i comuni possono fare le osservazioni, il Consiglio le approva e la deliberazione è approvata dal Comitato di cui all'articolo 26, una volta approvata viene pubblicata e il piano entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Mi deve dire allora, Assessore, che significato ha il sesto comma di questo articolo che dice che dal momento della pubblicazione del piano i sindaci sono tenuti a sospendere ogni determinazione ...

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Non l'ha scritta l'Assessore questa norma, consigliere Meloni.

MELONI (P.S.d'Az.). Ah, va bene ... sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia o di autorizzazione che risultino in contrasto con il piano adottato. Se è una norma di salvaguardia il momento di sospensione, posto che sia prevedibile, va previsto alla data del deposito, della conoscenza del piano. Perché una volta che è approvato e pubblicato il piano è operante e allora la sospensione non ha più senso se la si vuole vedere come norma di salvaguardia.

Se poi le si vuol dare altro significato allora credo che occorra fare qualche riflessione ulteriore sul valore che si vuol attribuire al piano urbanistico provinciale: se è talmente condizionante per cui una volta approvato può anche prevedere che ci siano delle norme in contrasto con le norme urbanistiche adottate dai comuni, autorizzati a rilasciare le concessioni e le autorizzazioni, il com-

ma sesto potrebbe benissimo essere abrogato. Ma se questo fosse il suo significato vorrebbe dire che il piano urbanistico provinciale si sovrappone e condiziona e determina limiti, vincoli e competenze nei confronti della pianificazione comunale.

Non mi sembra però questo, soprattutto alla luce dell'emendamento presentato dalla Giunta, l'intendimento dell'Esecutivo regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.). Io vorrei cercare di puntualizzare alcune osservazioni sollevate testé dal collega Meloni, per dire che mi pare ovvio che il comma sesto dell'articolo 13 introduca una sospensione e non sia una norma di salvaguardia. Esso agisce come una norma di salvaguardia nell'arco di tempo concesso ai comuni, superata la fase delle osservazioni e divenuto operante il piano, per adeguarsi ad eventuali modificazioni che vengano loro richieste dal piano urbanistico provinciale. Quindi in quell'arco di tempo non devono rilasciare autorizzazioni o concessioni che siano in contrasto con il piano urbanistico provinciale.

Seconda questione: mi pare che l'emendamento proposto dalla Giunta sia una specificazione più puntuale della dicitura "detta norme", che può prestarsi a qualche equivoco. Io non vedo in questo emendamento una sostanziale e radicale modifica della funzione e del compito che la Provincia è chiamata a svolgere dalla legge, è soltanto un modo per precisare meglio il significato dell'articolo, per cui possiamo anche sospendere l'articolo, ma possiamo anche decidere di esaminarlo subito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta si rimetterebbe al Consiglio ma ritiene opportuno accettare la richiesta, perché la questione posta dal consigliere Meloni non è questione marginale ma sostanziale.

Il problema sta in questi termini: i comuni

hanno un certo periodo di tempo per adeguarsi alle indicazioni del piano urbanistico provinciale, ove non lo facessero i loro strumenti urbanistici non sarebbero coerenti col piano urbanistico provinciale.

Se mi è consentita una similitudine oggi vi sono ancora comuni che non si sono adeguati al decreto Floris dell'83 e, non essendosi adeguati, cioè non avendo adeguato i loro strumenti urbanistici, non possono basarsi sulla normativa contenuta nel decreto Floris. Quindi tutte le determinazioni che quei comuni prendono, in ossequio a quella normativa, sono nulle, sono prive di effetti. Tanto è vero che tutte le volte che queste richieste arrivano all'organo regionale quest'ultimo le respinge perché non ulteriormente inoltrabili alla Giunta e non ulteriormente decretabili.

Ecco, da questo, mi pare, ho tratto il convincimento della necessità di una rilettura più attenta dell'articolo 13 che era strettamente collegato all'articolo 12. Di fatto stiamo sospendendo, ma credo che si possa anche riprendere a fine serata, l'articolo 12 e l'articolo 13 che riguardano i compiti della Provincia e le procedure di attuazione. Se noi non facciamo chiarezza corriamo il rischio di affastellare strumenti urbanistici l'un sopra l'altro senza alcun criterio. E l'esperienza che ho maturato fino a questo momento mi sta facendo sorgere il dubbio che qualcosa di simile stia avvenendo.

PRESIDENTE. L'articolo 13 è sospeso. Si dia lettura dell'articolo 14.

CHESSA, Segretario:

Art. 14

Piano urbanistico della Comunità montana

1. Le Comunità montane, in armonia e nel rispetto dei piani territoriali paesistici, delle direttive e dei vincoli di cui all'articolo 5 e della pianificazione provinciale, possono dotarsi dei piani di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

2. I piani di cui al comma precedente seguono le modalità di formazione, pubblicazione ed approvazione dettate per i piani urbanistici provinciali; a tal fine le funzioni del consiglio provinciale

sono esercitate dal consiglio della Comunità montana.

3. Il controllo sulla legittimità delle deliberazioni della Comunità montana in materia urbanistica è esercitato ai sensi dell'articolo 26.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

CHESSA, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Dettori - Isoni - Manunza

Il primo comma dell'articolo 14 è così sostituito:

“Le Comunità Montane, nel rispetto delle pianificazioni regionali devono dotarsi dei piani di cui alla L. 3/12/1971, n. 1102 e alle LL.RR. 26 e 33/1979”. (25)

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Dettori - Isoni - Manunza

Il terzo comma dell'art. 14 è così sostituito:

“Il Piano delle Comunità Montane è approvato con decreto dell'Assessore regionale competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per l'Urbanistica e il paesaggio, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti.

Con il decreto di approvazione possono essere introdotte d'ufficio le modifiche necessarie per confermare i Piani alle prescrizioni dello schema di Assetto territoriale regionale e/o del Piano territoriale Paesistico.

Il decreto d'approvazione è pubblicato per estratto nel BURAS”. (26)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

DETTORI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

la Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 25 sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

CHESSA, Segretario:

TITOLO IV

LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 15

Contenuti del piano urbanistico comunale

1. Il piano urbanistico comunale prevede:
 - a) un'analisi della popolazione con l'indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della pianificazione;
 - b) le attività produttive insediate nel territorio comunale con la relativa dotazione di servizi;
 - c) la prospettiva del fabbisogno abitativo;
 - d) la rete delle infrastrutture e delle principali

opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

e) la normativa di uso del territorio per le diverse destinazioni di zona;

f) l'individuazione delle porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia;

g) l'individuazione degli ambiti territoriali ove si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, nonché dei manufatti e complessi di importanza storico-artistica e ambientale, anche non vincolati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

h) le norme e le procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale.

2. Il piano deve considerare l'intero territorio comunale e può prevedere vincoli su aree e beni determinati per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico.

PRESIDENTE. A questo articolo solo stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

CHESSA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Floris - Dettori - Isoni - Manunza

Art. 15

(Contenuti del P.U.C.)

Il piano urbanistico comunale recepisce e specifica le indicazioni dello schema di assetto territoriale regionale, nonché dei piani paesistici e, per quanto necessario, dei piani di area vasta.

Il piano urbanistico comunale:

a) prevede le esigenze del settore abitativo, dei settori produttivi e delle infrastrutture a scala comunale;

b) classifica e regola le aree destinate a soddisfare le esigenze di ciascun settore;

c) individua gli immobili necessari ad assicurare la dotazione di impianti, attrezzature e servizi pubblici per gli insediamenti esistenti o privati;

d) individua le zone di degrado del patrimonio edilizio urbanistico esistente per i quali deve prevedersi il recupero;

e) prescrive norme per la difesa del suolo, per la tutela e la qualificazione dell'ambiente urbano e degli edifici di particolare interesse;

f) formula le prescrizioni per l'edificazione attraverso il regolamento edilizio e comunale;

g) prevede la disciplina delle diverse zone;

h) detta le norme "per l'attuazione",

i) indica le previsioni delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare sulla base delle effettive necessità riscontrate in relazione al fabbisogno abitativo specifico. (28)

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Dettori - Isoni - Manunza

Art. 15

Il punto e) del primo comma è così sostituito: "e) la disciplina delle diverse zone e la normativa di uso del territorio". (29)

Emendamento aggiuntivo Floris - Dettori - Isoni - Manunza

Art. 15

Al primo comma, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

i) le norme per l'attuazione del Piano

l) la riserva delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare sulla base delle effettive necessità riscontrate in relazione al fabbisogno abitativo specifico. (30)

Emendamento aggiuntivo Floris - Dettori - Isoni - Manunza

Dopo l'Art. 15 aggiungere il seguente:

"Art. 15 bis

Elaborati del P.U.C.

Il piano urbanistico comunale è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione generale contenente:

1) la ricognizione della situazione di fatto, sotto il profilo fisico, giuridico, economico e sociale del territorio comunale;

2) l'illustrazione degli obiettivi del P.U.C. e dei criteri e dei metodi seguiti per la loro individuazione;

3) la dimostrazione della rispondenza ai piani territoriali sovraordinati;

4) la specificazione degli strumenti attuativi del P.U.C.;

b) cartografia nelle seguenti scale grafiche:

1) planimetria generale 1: 25.000, contenente l'inserimento territoriale;

2) planimetria generale 1:10.000, dell'intero territorio comunale, con le previsioni del P.U.C.;

3) planimetria non inferiore a 1:5.000 dallo stato di fatto e delle previsioni del P.U.C., per le parti del territorio comunale urbanizzate o da urbanizzare, con precisazione in scala non inferiore a 1:2.000 per le parti in cui l'attuazione del piano è prevista con concessione diretta;

c) regolamento edilizio contenente:

1) le norme di carattere generale e specifiche per ciascuna zona per l'attuazione del P.U.C.;

2) la formazione, attribuzione e funzionamento della commissione urbanistico-edilizia comunale;

3) le procedure per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie;

4) la compilazione e le caratteristiche tecniche degli atti e progetti da sottoporre all'approvazione del Sindaco;

5) i criteri per la determinazione degli indici e dei parametri relativi alle aree ed alle opere da realizzare;

6) i caratteri costruttivi e distributivi degli edifici e materiali da costruzione;

7) le norme igienico-sanitarie relative alle opere ed alle aree di pertinenza;

8) le prescrizioni per la sicurezza e la pubblica incolumità;

9) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori;

10) l'uso e manutenzione del suolo e delle opere in genere e tutela del decoro urbano". (31)

Emendamento aggiuntivo Merella - Cogodi -

Mannoni - Carta - Morittu

Art. 15

Al 1 comma, dopo il punto "e)" è inserito il punto "e/bis)":

"e/bis) l'individuazione delle unità territoriali minime da assoggettare unitariamente alla pianificazione attuativa, anche in accordo con il successivo punto h);". (104)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 28, 29, 30 e 31 ha facoltà di illustrarli.

DETTORI (D.C.). Con questi emendamenti, signor Presidente, abbiamo cercato di dare contenuto alle competenze pianificatorie del Comune in materia urbanistica. Riteniamo infatti che, secondo le previsioni contenute nel testo unificato della sesta Commissione, effettivamente queste competenze comunali risultano sminuite e svuotate.

E' sufficiente in proposito leggere il contenuto dell'articolo 15 del testo unificato. Ci sembra, in sostanza, da questa elencazione, che al Comune ormai sia demandata solamente la facoltà di predisporre un piano non più urbanistico ma socio-economico; nessuna competenza concreta e reale risulta attribuita da questo articolo 15 al Comune per quanto riguarda le destinazioni territoriali. Queste destinazioni territoriali e questa normativa e disciplina delle diverse zone e delle diverse modalità d'uso del territorio risultano trasferite alla Provincia.

L'ho detto in precedenza e lo ribadisco: noi abbiamo presentato gli emendamenti numero 28, 29, 30 e 31 proprio perché intendiamo ricondurre all'istituto comunale le competenze che ha sempre avuto e che riteniamo sia giusto mantenga. Oggi il Comune è l'unico ente davvero in grado di conoscere il proprio territorio e di pianificarlo. Noi abbiamo detto sempre in Commissione, e qui in Aula, che la Provincia per questo specifico compito appare ancora inadeguata e incapace.

Le province hanno infatti territori molto vasti e complessi dal punto di vista delle esigenze programmatiche, e anche dal punto di vista organizza-

tivo si presentano inadeguate per poter predisporre un piano che ricomprenda l'intero territorio provinciale, vastissimo, con problematiche complessissime e differenti a seconda delle zone. Noi non comprendiamo come sia possibile prevedere in legge oggi una competenza così pregnante, così significativa per provincia quando questo ente è ancora incapace di adempiere e di far fronte a competenze molto meno importanti e molto meno significative e rilevanti.

Leggo comunque l'articolo 15 in modo che tutto il Consiglio possa rendersi conto come siamo di fronte solo ad un piano socio-economico e non ad una vera pianificazione urbanistica e territoriale. Esso recita testualmente: "Il piano urbanistico comunale prevede: a) un'analisi della popolazione con l'indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della pianificazione" – e questo si adatta benissimo al piano socio-economico – "(b) le attività produttive insediate nel territorio comunale con la relativa dotazione dei servizi" – quindi indicazione delle attività produttive già insediate, non indicazione delle aree sulle quali queste attività eventualmente dovrebbero essere insediate – "(c) la prospettiva del fabbisogno abitativo" – anche questo è un aspetto tipico del piano socio-economico e non del piano urbanistico – "(d) la rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria; e) la normativa di uso del territorio per le diverse destinazioni di zona".

Noi nel nostro emendamento numero 28 a questo punto, per esempio, abbiamo previsto che venga inserita come competenza comunale non solo la normativa di uso del territorio ma anche la disciplina delle diverse zone, in modo che sia chiaro e definito in legge che il Comune mantiene ancora tutte intere le proprie competenze in materia urbanistica, in materia di pianificazione urbanistico-territoriale.

"(f) L'individuazione delle porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di tutela e salvaguardia". E qui siamo punto e a capo con quelle che sono già competenze specifiche della Regione, poi delle comunità montane e poi delle province.

A queste aggiungiamo, giusto per allungare l'elenco anche le competenze del Comune, perché

non si capisce – l'ho già detto in precedenza – che cosa ci sia a questo punto da tutelare e da salvaguardare, dal punto di vista territoriale ed ambientale, quando è già tutto compreso nei vincoli, nelle direttive, negli schemi di assetto territoriale regionale e per di più nei piani paesistici territoriali di emanazione regionale. Non si comprende; è solo un punto aggiunto all'elencazione generale in modo che la competenza del Comune possa apparire più consistente di quanto in effetti non sia.

"(g) L'individuazione degli ambiti territoriali ove si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico...". Ecco, questa forse è l'unica competenza che è giusto venga attribuita ed assegnata al Comune; questa è una competenza che spetta al Comune e che per fortuna viene ancora mantenuta.

Poi alla lettera h): "le norme e le procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica territoriale ricadenti nel territorio comunale". Anche questa è una lettera ripetitiva di una competenza specifica della pianificazione provinciale prevista, per la precisione, alla lettera f) dell'articolo relativo ai contenuti della pianificazione provinciale.

Quindi queste competenze vengono distribuite un po' alla Provincia un po' ai Comuni, senza capire se possano essere frazionate e frantumate in questo modo. Peraltro non si comprende veramente che cosa siano queste procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale previste dalla lettera f) dell'articolo 12 e dalla lettera h) dell'articolo 15. E' una dicitura generica, messa qui tanto per metterla, però contenuto reale e concreto non ne ha e non ne può avere.

Che cosa significa "norme e procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale"? Il Comune e la Provincia sono in grado di misurare questa compatibilità ambientale? Hanno gli strumenti e le competenze professionali e umane per fare questo tipo di lavoro? E questa competenza di entrambi gli enti territoriali si concilia con le procedure previste a questo proposito dalla normativa comunitaria e dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente? O sono competenze che spettano al Ministero dell'ambiente nel rispetto

però della normativa CEE?

Non so davvero se anche il Comune di mille, di 800 abitanti, che avrebbe magari necessità di ben altre competenze sia in grado di esercitare una competenza di questo tipo. Non sarebbe meglio attribuirla direttamente alla Regione che davvero avrebbe la possibilità di fare valutazioni di compatibilità ambientale e territoriale non sminuzzando le territorialmente?

Del resto tale attività di valutazione appare ancora indefinita a livelli ben più alti di quelli comunali; se non si è ancora arrivati ad intendere esattamente che cosa possa essere questa valutazione di impatto ambientale, figuriamoci se si è in grado di attribuirla come competenza ad un Comune magari di 700/800 abitanti. Ci sono davvero delle sviste macroscopiche che vanno corrette o addirittura eliminate, per ridare ai Comuni quelle competenze che gli spettano.

Non ci si può nascondere davanti ad un tentativo solamente propagandistico, perché di questo si tratta; stiamo facendo propaganda, non stiamo facendo una legge che abbia valenza urbanistica reale. Stiamo attribuendo alla Provincia competenze che non sarà mai in grado di esercitare e che non sono, l'ho già detto prima, competenze che le possono essere attribuite in base alle leggi vigenti, in base alla Costituzione.

Le competenze che la Regione esercita in virtù di delega statale non possono infatti essere trasferite alle Province, così come non possono essere sottratte con legge regionale competenze ai Comuni per assegnarle alle Province. Ho già fatto l'esempio del territorio agricolo. Quando mai la destinazione d'uso del territorio agricolo può essere competenza della Provincia? Ma ve lo immaginate che cosa significa in concreto per la Provincia determinare le destinazioni d'uso agricolo di tutto il territorio provinciale? Io credo che di fronte a questo compito così immane, la Provincia sarà costretta a rinunciare alle competenze che le stiamo attribuendo, perché sarà impossibilitata a esercitarle in concreto.

Lo stesso discorso vale per il problema della destinazione d'uso del territorio costiero. Ritenevo davvero che la Provincia sia in grado oggi di definire e di pianificare l'intero territorio costiero in tutta la sua estensione? O non credete sia me-

glio dividere questo territorio così come è già diviso nei territori comunali, per ottenere davvero una pianificazione penetrante e seria che discenda da una conoscenza puntuale e precisa della zona? Siamo di fronte ad una sottrazione grave, ad uno scippo gravissimo delle competenze comunali e abbiamo la certezza che la Provincia non sarà in grado di esercitarle e di metterle a frutto.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 104 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 28, 29, 30, 31 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 30. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 104. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

PES, Segretario:

Art. 16

Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale

1. Il piano urbanistico comunale è adottato dal Consiglio comunale.

2. Entro 15 giorni il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni presso la segreteria del Comune; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e mediante l'affissione di manifesti.

3. Chiunque può formulare, entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni al piano adottato.

4. Il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera l'approvazione del piano urbanistico comunale.

5. La delibera di approvazione è sottoposta al controllo di legittimità di cui al successivo articolo 26.

6. Le varianti al piano sono approvate con lo stesso procedimento.

7. Dalla data di adozione del piano di cui al primo comma si applicano le norme di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni.

8. Il piano urbanistico comunale entra in vi-

gore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

9. Il piano urbanistico intercomunale è adottato con deliberazione di ciascuno dei consigli comunali dei Comuni compresi nel territorio interessato dal piano ed è approvato con la medesima procedura del piano urbanistico comunale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Floris - Dettori - Isoni - Manunza

Art. 16

Al secondo comma aggiungere alla fine: "e avviso in almeno uno dei quotidiani dell'I-sola". (32)

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Dettori - Isoni - Manunza

Art. 16

Al quarto comma dopo la parola "delibera" sostituire il rimanente periodo con il seguente: "L'adozione definitiva del piano urbanistico comunale". (33)

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Dettori - Isoni - Manunza

Art. 16

Il quinto comma è sostituito dal seguente: "Il piano Urbanistico Comunale è approvato secondo le procedure di cui al precedente articolo 14 sui piani urbanistici delle Comunità Montane" (34)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

DETTORI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta accoglie gli emendamenti numero 32 e 33 e non accoglie il numero 34.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

PES, *Segretario*:

Art. 17

Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale

1. Gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale o intercomunale sono:

- a) il piano particolareggiato;
- b) il piano di lottizzazione convenzionata;
- c) il piano per gli insediamenti produttivi;
- d) il piano per l'edilizia economica e popolare;

e) le concessioni ed autorizzazioni edilizie.

2. Gli strumenti di cui ai punti a), b), c) e d), sono approvati, secondo le procedure di cui all'articolo precedente, con deliberazione del consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal piano urbanistico comunale e nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 e secondo i contenuti previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Floris - Dettori - Isoni - Manunza

L'art. 17 è così sostituito:

"Art. 17

1. Gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale o intercomunale sono:

- a) il piano particolareggiato;
- b) il piano di lottizzazione convenzionata;
- c) il piano degli insediamenti produttivi;
- d) il piano per l'edilizia economica e popolare;
- e) il piano di recupero.

2. Gli strumenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), sono approvati, con deliberazione del Consiglio comunale, che diviene esecutiva a seguito della presa d'atto del Comitato circoscrizionale di controllo sugli atti degli enti locali, nel rispetto della pianificazione regionale e di vasta area". (35)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DETTORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 35. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

PES, *Segretario*:

Art. 18

Strumenti urbanistici attuativi
Norme particolari

1. Il piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche, si attua sia in zone edificate che in zone non edificate con interventi di nuova costruzione e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente. Nei P.E.E.P. che prevedono interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione di edifici o parti di edifici, il Comune può invitare i proprietari a realizzare gli interventi previsti sulla base di una convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Nell'ambito dei P.E.E.P. è consentita la previsione di attività produttive e terziarie convenzionate purché compatibili e commisurate con la residenza. Per quanto riguarda il dimensionamento del P.E.E.P. nonché le modalità di determinazione del prezzo di cessione delle aree si applicano le disposizioni dell'articolo 33 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, e successive modifiche.

2. Il P.I.P. di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, si forma sia in zone inedificate come in zone edificate. Per la determinazione del prezzo di cessione delle aree si applicano le disposizioni vigenti

per il P.E.E.P.

3. Il piano di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è lo strumento per il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone dichiarate degradate, in qualsiasi zona territoriale omogenea si trovino ubicate.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Manunza - Dettori - Isoni

Art. 18

Il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è modificato come segue, introducendo dopo la parola 'contestualmente' l'inciso:

'o nei successivi 180 giorni'". (36)

Emendamento soppressivo parziale Floris - Manunza - Dettori - Isoni

Art. 18

Al primo comma sopprimere l'ultimo periodo:

"Per quanto riguarda ..." fino a "successive modifiche". (37)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

DETTORI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 37. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19.

PES, *Segretario*:

Art. 19

Programma pluriennale di attuazione

1. Le previsioni contenute negli strumenti generali di pianificazione urbanistica territoriale di scala comunale si attuano con le modalità e nei tempi fissati dai programmi pluriennali.

2. Sono obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione tutti i Comuni della Sardegna inclusi nell'apposito elenco allegato alle direttive di cui all'articolo 5.

3. I Comuni non obbligati hanno facoltà di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Floris - Manunza - Dettori - Isoni

"Art. 19

I Comuni con popolazione fino a 10.000 abi-

tanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.

La Regione, con lo schema di assetto territoriale regionale indica quali Comuni, comunque, siano obbligati a dotarsi del programma di cui al comma precedente". (38)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, nell'articolo 18 del testo unificato della sesta Commissione, al secondo comma, si prevede l'obbligo per tutti i Comuni della Sardegna di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Faccio presente che questa è una norma presa pari pari dalla legge numero 30, del 1978, se non ricordo male, con la differenza che la legge numero 30 del 1978, all'articolo 2, distingueva fra comuni che erano obbligati a dotarsi del piano pluriennale di attuazione e comuni che non lo erano.

A nostro avviso questa distinzione era opportuna perché ci sembra davvero problematico per un piccolissimo comune di seicento, settecento, mille, duemila abitanti dotarsi

CANALIS (P.C.I.). Non c'è scritto che è obbligatorio per tutti.

DETTORI (D.C.). Come? C'è scritto: sono obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione tutti i Comuni della Sardegna.

CANALIS (P.C.I.). Inclusi nell'apposito elenco.

DETTORI (D.C.). Sì, ma dov'è l'elenco? Deve essere ancora compilato. Voglio dire anche questo, perché l'assurdo sta anche qui. Tutti i Comuni sono obbligati, anche quelli piccolissimi, a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione, innovando l'articolo 2 della legge numero 30 del 1978, poiché non è previsto che nelle direttive di cui all'articolo 5 debba essere compreso questo elenco. Quindi sarebbe necessario un riferimento specifico.

Ma, anche tralasciando questo aspetto, un altro problema si pone: considerato che questo elenco non esiste, il programma pluriennale di attuazione sarà subito operante oppure rimarrà sospeso fino all'inserimento dell'elenco nelle direttive? Questa è una domanda che nasce spontanea anche perché nel successivo articolo 35 si prevede l'abrogazione della legge numero 30 del 1978.

Tutto questo che finora ho detto credo che giustifichi abbondantemente l'esigenza che ha determinato la presentazione del nostro emendamento. Noi riteniamo, in sostanza, che sia molto più giusto prevedere come abbiamo fatto con l'emendamento numero 38, che i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti siano esonerati dall'obbligo di dotarsi di un programma pluriennale di attuazione. Almeno la prima parte dell'emendamento numero 38 potrebbe essere presa e trasposta nel secondo comma dell'articolo 19. Ritengo che ciò offrirebbe un contributo di chiarezza e di certezza di indirizzo abbastanza consistente.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 38.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 38. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

PES, Segretario:

Art. 20

Contenuto e approvazione del programma pluriennale di attuazione

1. Il programma pluriennale di attuazione deve contenere:

- a) una relazione sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente;
- b) la descrizione delle opere pubbliche o di interesse generale da realizzarsi nel periodo di validità del programma;
- c) la deliberazione degli ambiti e zone di intervento previste dal programma per le diverse funzioni urbane.

2. Il programma è approvato con le modalità previste per il piano urbanistico comunale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21.

PES, Segretario:

Art. 21

Concessione edilizia

1. Nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione ai sensi del precedente articolo 19 la concessione a edificare è data per le aree incluse nei programmi stessi.

2. Eventuali deroghe saranno stabilite dalla normativa del programma pluriennale di attuazione.

3. Nei Comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione e fino alla sua approvazione la concessione a edificare è rilasciata solo su aree dotate di opere di urbanizzazione e se riferita a:

- a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) ampliamento di complessi produttivi esistenti nella misura massima del 30 per cento dei

volumi o superfici esistenti;

c) altri interventi a questo fine meglio precisati dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Floris - Dettori - Isoni - Manunza

Il terzo comma dell'articolo 21 è soppresso. (39)

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Manunza - Dettori - Isoni

Art. 21

Al terzo comma, alla quarta riga (pag. 48) sostituire la lettera "e" con la lettera "o". (40)

Emendamento aggiuntivo Floris - Manunza - Dettori - Isoni

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

"Art. 21 bis

(Subdelega ai Comuni)

1. Nelle zone vincolate ai sensi della legge 29/6/1939 n. 1497 e nelle categorie di cui alla legge 3.8.1985 n. 431 sono subdelegate ai Comuni, le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della Legge 29/6/1939 n. 1497, per gli interventi e alle condizioni qui di seguito specificati:

a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi comprese quelle relative a impianti tecnologici esistenti e connesse strutture e volumi tecnici;

b) opere di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie anche con demolizioni di strutture edilizie e loro pertinenza quando

non comportino l'abbattimento totale del manufatto;

c) impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

d) interventi di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, come depositi, serre, attrezzature mobili, coperture pressostatiche per attrezzature sportive, manufatti e temporanei destinati ad uso diverso dall'abitazione, purché non comporti movimenti di terra;

e) trivellamento di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere escluse quelle minerali, termali, nonché la ristrutturazione ed ammodernamento dei canali irrigui;

f) monumenti ed edicole funerarie nei limiti delle zone cimiteriali;

g) ogni altro tipo di intervento normato dai piani paesistici.

2. Ai Comuni sono altresì subdelegate le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29/6/1939, n. 1497 per gli interventi qui di seguito specificati:

- posa in opera di cartelli, insegne ed altri mezzi di pubblicità nei limiti di cui all'art. 14 1° comma, legge 29/6/1939 n. 1497;

- le opere complementari quali cancellate, muri di recinzione, muri di contenimento del verde privato, opere di arredo e di illuminazione urbana;

- tinteggiature e ritinteggiature esterne degli immobili esistenti o di parte di essi". (41)

Emendamento aggiuntivo Floris - Manunza - Dettori - Isoni

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

"Art. 21 ter

Controllo partecipativo

Ogni cittadino singolarmente o quale rappresentante di un'associazione o di una organizzazione sociale può presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale (ovvero Assessore all'Urbanistica), avverso i provvedimenti del Sindaco che, in violazione di legge, abbia rilasciato autorizzazioni o concessioni edilizie illegittime ovvero avverso ritardi ed omissioni di atti dovuti". (42)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, desta perplessità la formulazione del terzo comma di questo articolo 21, nel senso che praticamente diventa determinante per tutti i comuni della Sardegna, se vogliamo dare contenuto al precedente articolo 18, il programma pluriennale di attuazione.

Si rischia cioè veramente il blocco nel rilascio delle concessioni edilizie se il Comune non fosse in grado di dotarsi di questo programma pluriennale di attuazione perché il terzo comma prevede proprio la possibilità di rilasciare concessioni edilizie solo su aree dotate di opere di urbanizzazione ed esclusivamente per gli interventi previsti alle lettere a), b) e c) dello stesso comma.

Da ciò si evince abbastanza chiaramente che il rischio del blocco nel rilascio delle concessioni edilizie è altissimo a meno che, questi articoli che fanno riferimento al programma pluriennale di attuazione non siano al momento privi di qualunque contenuto.

Anche questa è una domanda che ci dobbiamo porre perché è possibile che, non esistendo l'elenco, non esistendo le direttive, il programma pluriennale non sia obbligatorio per nessun comune e quindi nessun comune se ne debba dotare né sia obbligato a rispettare le disposizioni degli articoli che stiamo esaminando. Se però così non è – e quindi c'è in qualche modo la possibilità che si predisponga questo elenco e che ci siano dei comuni obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione – fino all'approvazione dello stesso programma di attuazione praticamente l'attività edificatoria risulterà bloccata nelle aree e nei comuni dove non esistono opere di urbanizzazione o quanto meno, seppure esistono, nel caso la concessione richiesta non sia riferita alle opere di cui al terzo comma dell'articolo 21: opere di urbanizzazione primaria e secondaria; ampliamento di complessi produttivi esistenti nella misura massima del 30 per cento dei volumi o superfici esistenti; altri interventi a questo fine meglio precisati dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti.

Noi in particolare, con l'emendamento nu-

mero 40, abbiamo proposto di sostituire la lettera e) con la lettera o) ampliando così la possibilità di rilascio di concessione ad edificare. Infatti questo emendamento semplicissimo, in apparenza però, dev'essere collegato a quanto detto in precedenza per quanto riguarda l'articolo 19, cioè per quanto riguarda l'obbligo di dotarsi di piani pluriennali di attuazione solo per i comuni al di sopra dei 10 mila abitanti.

Lasciando l'articolo così com'è si riduce notevolmente la possibilità, per moltissimi comuni, di poter rilasciare licenze edilizie. Sostituendo invece la lettera e) con la lettera o) si potrebbe benissimo leggere: "dei comuni obbligati a dotarsi dei piani pluriennali di attuazione fino alla sua approvazione la concessione ad edificare è rilasciata solo su aree dotate di opere di urbanizzazione o se riferite a...". Cioè si sommano le due possibilità e sommando si attua un opportuno allargamento della possibilità per i comuni di concedere concessioni edilizie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non accoglie gli emendamenti numero 39, 40 e 41 mentre accoglie l'emendamento numero 42.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevoli colleghi, l'esperienza concreta dell'attività amministrativa comunale molto spesso ha dimostrato che i piani pluriennali di attuazione se sono molto rigidi finiscono per essere una pastoia ai piedi dell'attività edilizia dando luogo a gravi ripercussioni sulla vita dei centri urbani. Un buon piano pluriennale di attuazione dev'essere sufficientemente elastico da poter prevedere deroghe in fase di attuazione e da poter quindi considerare le nuove realtà che vengono alla ribalta.

In effetti il difetto fondamentale dei piani pluriennali di attuazione è quello di voler costrin-

gere in una camicia di forza l'attuazione del piano urbanistico comunale. Del resto, ad alcuni anni dalla introduzione dei piani pluriennali di attuazione nell'esperienza urbanistica italiana il giudizio sulla loro validità è ancora controverso. Certo è che essi erano indispensabili in realtà urbane complesse e di una certa dimensione per evitare l'utilizzo della licenza allora, e della concessione edilizia oggi, fuori da un contesto territoriale urbanizzato sufficientemente.

Di fatto, il Piano pluriennale di attuazione ha prima di tutto questo scopo: delimitare nelle zone nuove di espansione ciò che in un arco di tempo sufficientemente aggredibile dalle finanze comunali e dalle risorse può essere effettivamente affrontato, in modo tale che si possa indirizzare la domanda edificatoria (che deve seguire le urbanizzazioni fondamentali e non deve invece precederle con la realizzazione, come è avvenuto, di ghetti privi di strade, di fognature, di luce, di scuole) nelle zone già attrezzate. Molte volte, infatti, sono mancate addirittura le opere viarie fondamentali di collegamento tra questi nuclei abitativi, spesso isolati, e il contesto generale urbano.

Ovviamente queste esigenze sono diversificate nella realtà in ragione della estensione dei centri abitati, del carico demografico, e anche, diciamo onestamente, in relazione alle situazioni, già verificatesi, dallo stato dei luoghi e dello stato dell'attività edificatoria precedente, degli strumenti urbanistici vigenti. E' quindi uno strumento di programmazione molto importante se intelligentemente avviato e attuato.

Ora voi, e mi riferisco all'Assessore dell'urbanistica e alla maggioranza, ci avete dato la prova di non credere a ciò che state approvando, perché avete preferito il meglio astratto a qualcosa di concreto. Col meglio astratto avete deliberato il nulla. In sede di approvazione dell'articolo 19 noi vi abbiamo sommessamente suggerito: "fissate sin d'ora chi è obbligato a fare i piani pluriennali di attuazione e chi non è obbligato" e vi abbiamo consigliato, con una approssimazione che si poteva discutere, di esonerare i centri con meno di 10.000 abitanti.

Voi ci avete risposto negativamente perché doveva essere l'elenco inserito nelle direttive a indicare concretamente i Comuni che per la loro

reale situazione, anche tenendo conto del criterio del numero degli abitanti, ma badando soprattutto alle esigenze nascenti dalla loro posizione geografica (Comune costiero o non costiero) sarebbero stati tenuti ad approvare il programma pluriennale di attuazione. E così abbiamo deliberato che per due anni - il tempo che ci siamo concessi per approvare le direttive - nessuno è obbligato a approvare i programmi pluriennali di attuazione.

Questo mi sembra un risultato sorprendente rispetto a chi vuole, con l'articolo 21, restringere ancora di più le possibilità di edificare legandole alla esistenza del programma pluriennale di attuazione. Non c'è coerenza perché, da qui a uno o a due anni, si sarebbero potuti introdurre nell'elenco, magari con una leggina anche di un solo articolo, comuni con meno di 10.000 abitanti per i quali la Commissione e l'Aula avessero ritenuto indispensabili i programmi pluriennali di attuazione.

In questo modo da oggi, dall'entrata in vigore di questa legge, i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti sarebbero stati tenuti ad avviarli. Sì, già con la normativa vigente. La normativa vigente con questa legge, però, viene a cadere, perché la legge regionale sta andando a sostituire, in virtù della nostra competenza primaria, altre normative nazionali che noi non dovessimo richiamare.

Quindi stiamo esonerando dall'approvare i programmi pluriennali di attuazione anche chi già vi è tenuto in base alle norme vigenti. Questo francamente mi sembra eccessivo e vorrei un chiarimento.

Realtà urbane complesse e delicate come i nostri capoluoghi, non solo di Provincia ma, chiamiamoli così, delle regioni storiche della Sardegna, come Carbonia, Iglesias, Alghero, Olbia, hanno necessità di questi strumenti. D'altra parte tutta l'evoluzione dell'esperienza urbanistica italiana, se è arrivata ai programmi pluriennali di attuazione anche mutuandola da esperienze urbanistiche estere, è proprio perché si è toccato con mano che senza questo strumento di programmazione gli amministratori comunali possono andare incontro a pressioni indebite di gruppi economici o sociali che ad un certo punto strappano licenze o concessioni di edificazione fuori da un contesto program-

mato delle urbanizzazioni primarie e secondarie, fuori da una lettura organica e graduale dell'espansione della città in base al piano regolatore.

Non solo quindi è stato un errore il rifiuto frettoloso del nostro emendamento, che comunque avrebbe garantito i programmi di attuazione per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, ma a ben guardare l'articolo 19 e le norme finali non mi risulta che stiamo dando un termine alla realizzazione dei programmi di attuazione.

Al comma 2 dell'articolo 19 si dice: "sono obbligati a dotarsi". Ma entro quanto tempo? Anche questo, si è detto, verrà stabilito nelle direttive. Quindi aspettiamo le direttive, poi diremo loro entro quanto tempo dovranno dotarsi dei piani. Sarebbe stato più saggio invece stabilire un termine (sei mesi, un anno al più tardi) per evitare un vuoto normativo che ci porterebbe in seguito, inevitabilmente ad essere deboli con i forti e forti con i deboli. Dopo aver fatto scappare tutti i buoi, cioè, cadremmo in una rigidità eccessiva che finirebbe per mettere in difficoltà non solo l'operatore economico ma anche il comune cittadino.

Ho terminato, onorevoli colleghi, facendo appunto presente che l'articolo 21 deve essere esaminato attentamente se non vogliamo limitare il rilascio delle concessioni ai soli casi previsti dal terzo comma. Ciò che mi preoccupa ulteriormente è però quanto si legge nel secondo comma dell'articolo 21 "eventuali deroghe saranno stabilite dalla normativa del programma pluriennale di attuazione".

A che cosa si possono riferire queste deroghe? "Hai voluto la bicicletta?" - recita un proverbio italiano - "e adesso ci cammini con la bicicletta". Vuoi una legge organica? Bene, una legge organica esige che noi indichiamo in che termini, con che limiti, in che circostanze e con che contenuti si possono concedere deroghe ai programmi di attuazione, altrimenti tutto viene lasciato alla fantasia, in questo caso sarda, dei nostri amministratori e alla benevolenza o all'arbitrio del controllore regionale che decide di consentire o meno queste eventuali deroghe.

Che cosa significa "eventuali deroghe"? Prima affermiamo perentori: "Nei comuni dotati di programma pluriennale di attuazione ai sensi del precedente articolo 19 la concessione a edificare

è data per le aree incluse nei programmi stessi". Poi subito dopo diciamo: "eventuali deroghe saranno stabilite dalla normativa del programma pluriennale di attuazione".

No, noi dobbiamo avere l'intelligenza e lo scrupolo legislativo di offrire un minimo di riferimento concettuale, giuridico e di contenuti alla deroga stabilendo quando può essere concessa e se necessiti di un nullaosta preventivo. Altrimenti potrebbe innestarsi un giro di aspettative.

Magari viene l'operatore economico dal mare che in un terreno vergine fa il suo bel programma, mette in moto la modifica del programma di attuazione, affrettatamente viene preparata una bella deroga che poi marcerà per canali politici non perché essendo scritto in legge come, perché e in quali casi può essere concessa.

In una materia così delicata occorre sufficiente elasticità, ponderazione e serenità. A noi sembra che si decida in maniera troppo semplicistica su cose che hanno poi una rilevanza concreta sugli interessi economici, sociali e civili delle nostre popolazioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Io parlo contro l'emendamento numero 42 per un fatto di chiarezza, per la stessa chiarezza che la Democrazia Cristiana sta sollecitando alla maggioranza.

Cioè quando si prevede, con questo emendamento, che ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di una associazione o di una organizzazione sociale (non capisco poi cosa giuridicamente si intenda con organizzazione sociale) può presentare ricorso al Presidente della Giunta, ovvero all'Assessore dell'urbanistica, contro i provvedimenti illegittimi del sindaco, vorrei sapere a che cosa tende questa norma. Indubbiamente qualsiasi cittadino ha la possibilità di ricorrere alla Magistratura ordinaria se ci sono, da parte del sindaco, omissioni di atti dovuti, o al TAR qualora ci siano violazioni di legge o atti illegittimi sotto altro verso.

Si può anche prevedere un ricorso al Presidente della Giunta, però non mi sembra che sia questo il caso, e in ogni modo bisognerebbe anche

dire quali obblighi, di fronte a questa possibilità che viene offerta al cittadino, hanno la Giunta, il Presidente della Giunta o la Regione. Perché in una recente legge che abbiamo approvato, quella sulle competenze dei funzionari, abbiamo anche previsto espressamente un ricorso al Presidente della Giunta, lo abbiamo previsto, ma abbiamo anche previsto che quel ricorso vada istruito in un certo modo e che entro un certo periodo il Presidente della Giunta debba dare una risposta.

Si sovrappongono in questo modo, mantenendo questo emendamento, due possibilità: il ricorso giurisdizionale e quello al Presidente della Giunta. Inoltre c'è da chiedersi: ma il ricorso è contro un atto definitivo? Se così fosse si dovrebbe dire che il cittadino deve aspettare la decisione della Giunta prima di ricorrere al TAR.

Stiamo introducendo una sorta di ricorso gerarchico contro un atto di una amministrazione comune non consentito nel nostro ordinamento così come è formulato. L'invito quindi che io faccio alla Democrazia Cristiana e alla Giunta è di ritirare questo emendamento. Abbiamo istituito tra l'altro la figura del difensore civico, c'è tutta un'altra serie di norme che consente al cittadino di tutelarsi nei confronti dell'Amministrazione, evitiamo di introdurre in questa legge delle norme pasticciate che non possono assolutamente trovare attuazione concreta e potrebbero costituire anzi motivo di rinvio della legge da parte del Governo.

PRESIDENTE. La Giunta intende precisare il proprio parere?

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta intende precisare questo: che valutava positivamente, nel merito, il contenuto dell'emendamento. Cioè riconosceva praticamente a ogni cittadino anche non direttamente coinvolto dal provvedimento illegittimo ma in nome e per conto delle varie istituzioni che si occupano di politica e di tutela del territorio la possibilità di poter presentare e di poter chiarire al Presidente della Giunta regionale (più che all'Assessore dell'urbanistica, perché la sua chiamata in causa credo sia fuori luogo) la situazione di eventuale illegittimità che possa prospettarsi at-

traverso un provvedimento concessorio.

L'avvocato Meloni (uso questo termine perché, è evidente, ha parlato in forza della sua esperienza e della sua professione) sostiene che vi sono altri punti di riferimento, cioè i Tribunali amministrativi regionali, per contestare una autorizzazione o una concessione edilizia illegittima. Questo è anche vero, la Giunta pertanto non ha nessuna difficoltà a dire che si rimette al Consiglio e che se eventualmente la Democrazia Cristiana, il Gruppo della Democrazia Cristiana o i consiglieri presentatori di questo emendamento, intuiva la insussistenza delle ragioni dell'emendamento medesimo intendessero ritirarlo per la Giunta andrà bene ugualmente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 21. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 41. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 42. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22

Esproprio delle aree

1. Qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titolo, singolarmente o associati, non abbiano presentato istanza di concessione o di lottizzazione corredata degli atti e documenti richiesti dalle disposizioni vigenti, il Comune procede, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, all'esproprio delle aree in base alle disposizioni contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

2. Le aree espropriate ai sensi del presente articolo vanno a far parte dei patrimoni indisponibili del Comune e conservano le destinazioni d'uso previste negli strumenti urbanistici generali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Dettori - Isoni - Manunza

Art. 22

Il secondo comma dell'articolo 22 è così sostituito:

"Le aree espropriate ai sensi del presente articolo vanno a far parte dei patrimoni comunali". (43)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DETTORI (D.C.). Per rimarcare in questo secondo comma la necessità di depennare il termine "indisponibili". Questo articolo 22 praticamente riporta testualmente il contenuto dell'articolo 12 della legge numero 30 del 1978, solo che lo riporta parzialmente e quindi, mentre nell'articolo 12 veniva stabilita la destinazione in prospettiva delle aree che venivano acquisite ai patrimoni

comunalì, in questo articolo tale previsione non c'è. E' stato ricopiato senza ricomprendere il terzo comma.

Nell'emendamento numero 43 diciamo molto semplicemente: "le aree espropriate ai sensi del presente articolo vanno a far parte dei patrimoni comunali", non è necessario che diventino patrimonio indisponibile, è sufficiente dire, secondo noi, che diventano patrimonio comunale. Un ulteriore problema è relativo al primo comma, laddove si dice: il Comune procede all'esproprio delle aree in base alle disposizioni contenute nella legge eccetera eccetera. Se noi decidiamo con legge regionale che il Comune provveda all'esproprio, dobbiamo approvare anche una norma finanziaria *ad hoc* che in qualche misura preveda la possibilità di concedere finanziamenti ai comuni per procedere a questi espropri.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 43.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Per dire che noi siamo contrari a questo articolo e esporrò brevemente le ragioni: l'articolo punisce, non mi viene un altro verbo, con l'esproprio coloro i quali non edificano nelle aree comprese nei piani pluriennali.

Letto così, puramente e semplicemente, l'articolo parrebbe giusto perché sanziona con l'esproprio l'inerzia del proprietario. Ma si ripropone l'antica distinzione tra i proprietari terrieri assenteisti e i proprietari terrieri assenti. Perché non vengono utilizzate le aree? Facciamo un'ipotesi: un piano pluriennale prevede lo sviluppo di un paese in una determinata direzione e prevede in una certa zona la costruzione di case unifamiliari, o di case con più piani. Se le case unifamiliari, o quelle con più piani non hanno mercato, o se una zona prevista come artigianale non ha mercato è

giusto prevedere l'esproprio per il proprietario che non edifica? Primo rilievo.

Secondo rilievo: perché imporre al Comune l'obbligo dell'esproprio? Io vorrei osservare che quando in una norma di legge viene usato un verbo senza indicare che si tratta di una facoltà il verbo sta a significare un obbligo. Quando si dice "il Comune procede" è come se fosse scritto "il Comune ha l'obbligo di procedere". Il che significa che il Comune, allorquando, scaduto un programma pluriennale - che, come tutti sappiamo, indica le zone nelle quali deve essere indirizzata l'edificazione - non si sia proceduto ad edificare, ha l'obbligo di provvedere all'esproprio della zona inedificata.

Mi sembra che questo sia ingiusto, non solo per chi lo subisce, ma anche per il Comune che si trova nella necessità di dover procedere a un esproprio. Ma vi è di più, e questa è una vecchia questione sulla quale il Consiglio e la Regione sarda sono altre volte incappati: quando la Regione richiama una norma della legge dello Stato - come è fatto qui con la legge 22 ottobre 1971 numero 865 - richiama soltanto quella norma e non le modificazioni successive che quella norma medesima ha subito. Questo è stato affermato ormai in ripetute decisioni della Corte costituzionale.

Orbene proprio le norme che riguardano la procedura per il pagamento e la liquidazione delle indennità che voi state richiamaando sono state ripetutamente dichiarate incostituzionali. Avete pertanto fatto un richiamo a norme dichiarate incostituzionali proprio per la parte che più mi interessa perché colma la lacuna della mancata indicazione delle modalità di determinazione dell'esproprio. E allora è incostituzionale la norma.

Vogliamo fare la storia? La conosciamo tutti. La legge 865 stabiliva che il valore di esproprio delle aree si determina moltiplicando il valore agricolo medio per determinati coefficienti, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, pri-

mo, questa norma, secondo, la legge transitoria tampone che il nostro Parlamento, non volendo regolare gli espropri, aveva successivamente approvato per prorogare questa normativa. Due incostituzionalità. Qui viene richiamata integralmente la legge, quindi viene richiamata, non essendoci altre norme che regolano il pagamento e le modalità di determinazione delle indennità, anche quella norma che è incostituzionale.

Credo sia un discorso di una chiarezza esemplare; aggiungo la preghiera di non modificare la norma perché, siccome sono contrario alla legge, questa costituirà sicuramente motivo di rinvio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La sentenza non ha travolto il diritto di esproprio.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Hai detto una cosa giusta. Solo che qui stai espropriando senza dire come viene determinata l'indennità.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 43. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 21 e 05.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
